



Commissione Crisi da Sovraindebitamento

Quaderno

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ESDEBITAZIONE, DEBITORE INCAPIENTE - D.LGS. 14/2019

Marzo 2024



Autori del documento

Simone Bevilacqua
Silvia D'Onofri
Gianluca Nicolini
Stefano Rogo

Composizione della Commissione

Andrea Giorgi - *Presidente*
Gabriele Felici - *Vicepresidente*
Simone Bevilacqua - *Segretario*
Daniela Carvelli
Maria Cristina Catalani
Alessandro Cerino
Emilia D'Aprile
Silvia D'Onofri
Gianluca Nicolini
Monica Peta
Giovanni Pisani
Stefano Rogo
Mauro Rubeca
Alessandro Zacà



INDICE

Indice.....	3
Premessa.....	5
Introduzione.....	7
1 La Liquidazione Controllata del sovraindebitato: inquadramento normativo.....	9
1.1 I requisiti di accesso e il perimetro applicativo.....	11
1.2 La legittimazione attiva.....	15
1.3 La presentazione della domanda.....	17
1.4 La relazione dell'OCC.....	21
1.5 L'apertura della liquidazione.....	24
1.5.1 La nomina del liquidatore e il compenso per la funzione.....	24
1.5.2 Aspetti prodromici.....	27
1.6 Gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata.....	28
1.7 Procedura liquidatoria.....	33
1.7.1 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione.....	33
1.7.2 Formazione del passivo.....	38
1.7.3 Azioni del liquidatore.....	39
1.7.4 Esecuzione del programma di liquidazione e chiusura della procedura.....	40
2 L'Esdebitazione: inquadramento normativo nel CCII.....	43
2.1 Perimetro applicativo e requisiti per l'accesso.....	43
2.2 Le condizioni soggettive ostative.....	44
2.3 Condizioni temporali per l'accesso.....	46
2.4 Il decreto di chiusura della procedura liquidatoria e la conseguente concessione o diniego del beneficio dell'esdebitazione.....	47
2.5 L'Esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII.....	47
2.6 Confronto con le precedenti discipline.....	49
3 L'Esdebitazione del debitore incapiente.....	53
3.1 Il debitore incapiente nel D.lgs. n. 14/2019.....	53
3.2 Presupposti soggettivi.....	57
3.3 Presupposti oggettivi.....	62
3.4 La valutazione del merito creditizio.....	64
3.5 La relazione dell'OCC.....	68



4	Appendice	70
4.1	Norme di riferimento	70
4.2	Tabella di comparazione tra articoli della nuova e della vecchia normativa.....	76
4.3	Tavola sinottica di confronto tra nuova e vecchia normativa.....	77
4.4	Fac – Simile di relazione del professionista incaricato per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex art. 268 e ss. CCII	85
4.5	Sentenza Tribunale di Roma – Sezione XIV Civile – Proc. Unitario n. 363-1/2022	85
5	Bibliografia e sitografia	90



Premessa

Dopo oltre undici anni dalla introduzione delle c.d. “procedure di sovraindebitamento” nel nostro ordinamento ad opera della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e dalla pubblicazione nel maggio del 2012 del primo documento di studio alle stesse dedicato, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue la propria attività di approfondimento e divulgazione dedicata alla materia della Crisi da Sovraindebitamento.

L’apposita commissione di studio istituita nel 2013 ha continuato infatti tale attività, pubblicando nel 2014 lo Studio per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e nel 2015 il documento Procedure di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012: linee guida operative, consolidando la propria *mission* nel settore a supporto della categoria e, più in generale, di tutti gli addetti ai lavori.

La definitiva entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019) ha determinato di fatto il “pre-pensionamento” della disciplina dettata dalla legge 3/2012, che continua ad operare per le procedure aperte fino a tale data, essendo integrate le c.d. “nuove procedure di sovraindebitamento” nel nuovo codice della riforma della legge fallimentare ed entrando le stesse, quindi, a pieno titolo tra le procedure concorsuali.

Tale nuova collocazione delle procedure in esame, oltre alle rilevanti modifiche apportate alle stesse in attuazione della legge delega 155/2017 scaturita dai lavori della c.d. “Commissione Rordorf”, modifiche in realtà ben più che terminologiche, gioverà senza dubbio – a parere degli scriventi – alla diffusione ed all’utilizzo di questi importanti strumenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dedicati ai c.d. “soggetti non fallibili”, tra cui anche il debitore civile, soprattutto nell’attuale difficile congiuntura economico-sociale; persistono, sicuramente, dubbi ed incertezze, la cui principale origine sembra restare quella di aver voluto disciplinare in un unico impianto normativo, di matrice sostanzialmente aziendalistica, la regolazione di situazioni riguardanti soggetti differenti, come lo sono gli operatori economici, da un lato, ed il consumatore, dall’altro. Come sempre, alla prassi ed alla giurisprudenza il compito nel tempo di risolvere, di volta in volta, le varie criticità operative, tracciando il percorso più idoneo da seguire agli operatori del settore.

Da queste prime considerazioni, emerse anche sulla scorta dell’esperienza maturata durante il Corso per gestori della Crisi da Sovraindebitamento a seguito dell’introduzione del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), organizzato dalla Commissione e tenutosi tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, con l’intervento di tanti autorevoli relatori, tra cui anche magistrati e avvocati, nasce l’idea dei Quaderni della Commissione sulle nuove procedure di sovraindebitamento, iniziando proprio dal primo dedicato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), passando poi al secondo sul Concordato minore (ex accordo del debitore) e finendo con



il terzo sulla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), con i nuovi ed importanti istituti della “esdebitazione di diritto” e della “esdebitazione del sovraindebitato incapiente”.

Ognuno dei Quaderni sarà presentato nel corso di un apposito convegno organizzato dalla stessa Commissione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

I Quaderni vogliono essere, quindi, uno strumento teorico-pratico, redatto con un approccio inevitabilmente e volutamente work in progress, dal taglio eminentemente operativo, ricco di riferimenti a casi pratici e pronunce giurisprudenziali (per quanto ad oggi disponibile) per ogni fattispecie esaminata, e, pertanto, di ausilio a tutti i professionisti coinvolti nelle procedure, quali advisor legale, advisor finanziario, gestore della crisi, liquidatore giudiziale, ecc..

Ringraziamo il Consiglio dell’Ordine e la Fondazione Telos per il supporto fornito e, soprattutto, i colleghi componenti della Commissione per aver dedicato il loro tempo, con impegno e passione, a questa attività che, ci auguriamo, possa contribuire alla conoscenza della materia.

Andrea Giorgi

Presidente Commissione

Gabriele Felici

Vicepresidente Commissione



Introduzione

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019, di seguito anche "CCII"), ed ha sostituito, nel rinnovato quadro normativo, la procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla Sezione II della Legge 3/2012 (art. 14-ter).

La liquidazione controllata del sovraindebitato, pertanto, nel sostituire la "vecchia" liquidazione del patrimonio, ne riproduce la natura giuridica, rappresentando la procedura liquidatoria-coattiva appositamente dedicata al debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali c.d. tradizionali.

In particolare, diversamente dell'omologo strumento disciplinato dalla L. 3/2012, la liquidazione controllata non viene disciplinata in una sede contigua a quelle delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, bensì da un gruppo di norme posto in calce al Titolo V del codice incentrato sulla liquidazione giudiziale. Tale scelta deve indurre a guardare al presente istituto come una sorta di sottospecie della liquidazione giudiziale, rendendo possibile attingere alle relative norme, pur in difetto di un rinvio di portata generale alle stesse.

Occorre poi precisare come la procedura della liquidazione controllata, al pari della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, debba essere qualificata come procedura di natura concorsuale¹ e, al pari della liquidazione giudiziale, costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento finalizzato a liquidare, ovvero monetizzare, l'intero patrimonio del debitore, utilizzandone il ricavato per soddisfare i creditori, nel rispetto della *par condicio creditorum*. Inoltre, diversamente dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, può essere aperta anche in via coattiva, contro la volontà del debitore.

Nell'ambito della procedura di liquidazione il commercialista può esser chiamato ad un duplice compito: in una prima fase può rivestire il ruolo di Gestore O.C.C.; successivamente, su nomina giudiziale, può assumere la funzione di liquidatore. La Liquidazione implica infatti l'esistenza di un Ausiliario del giudice che, avendo a mente il disposto contenuto nel decreto di apertura della misura concorsuale, rediga un programma di azioni diretto alla monetizzazione dei beni spossessati al debitore al fine di pagare il ceto creditorio.

Il Quaderno, quindi, esamina i vari aspetti della liquidazione controllata: dai requisiti necessari per la nomina a liquidatore, al compenso spettante per la carica, agli aspetti prodromici al compito giudiziale. Vengono poi presi in considerazione, sempre con taglio eminentemente pratico, i passaggi cardine della procedura quali l'inventario iniziale, lo stato passivo, la determinazione della massa attiva, la redazione del programma di liquidazione e il

¹ Nigro, Vattermoli, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, il Mulino, 2021



riparto finale dell'attivo liquidato. Sono poi individuati gli effetti dell'apertura della liquidazione sui creditori, sul debitore e sui soci illimitatamente responsabili della società sottosoglia ricorrente.

Sempre nell'ottica di fornire un supporto pratico ai Colleghi, il Quaderno riporta la prassi comune, oltre a richiamare alcune pronunce sui temi ancora dibattuti e forieri di interpretazioni contrastanti.

Il Codice della Crisi, nell'ottica liquidatoria, prevede anche l'istituto della esdebitazione quale meccanismo o, per meglio dire, beneficio, che consente ai soggetti legittimati di ottenere la cancellazione definitiva dei propri debiti anche in caso di parziale o mancato pagamento degli stessi, all'esito della procedura di liquidazione giudiziale o controllata, a seguito di una dichiarazione giudiziaria di inesigibilità.

In tal modo, azzerata la propria esposizione debitoria, il debitore beneficiario riesce ad ottenere, mediante un processo di "riabilitazione finanziaria", il reinserimento nel tessuto economico garantendo allo stesso un nuovo inizio, comunemente definito con il termine anglosassone "*fresh start*".

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza introduce, inoltre, all'articolo 283 una nuova procedura per il debitore incapiente.

L'esdebitazione dell'incapiente, infatti, mira alla reimmissione dell'indebitato, finalmente libero dal fardello dei debiti, nel circuito economico e produttivo, piuttosto che lasciarlo ai margini e spesso in balia di fenomeni usurari o di attività irregolari.

L'esdebitazione dell'incapiente non opera quale effetto consequenziale di una procedura di sovraindebitamento ma opera come beneficio eccezionale accordato al debitore.



1 La Liquidazione Controllata del sovraindebitato: inquadramento normativo

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, nel prevedere una compiuta disciplina delle crisi da sovraindebitamento, introduce una procedura liquidatoria modellata sulla falsariga della liquidazione giudiziale. La liquidazione controllata, infatti, è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

La procedura di liquidazione controllata rispecchia, in effetti, in formato minore, la procedura di liquidazione giudiziale, riproponendone la funzione essenziale. Infatti, la liquidazione è l'attività di monetizzazione delle attività del debitore, al fine di distribuirne il ricavato ai creditori nel rispetto della par condicio creditorum². Peraltro, la liquidazione controllata condivide con la sorella maggiore rappresentata dalla liquidazione giudiziale, non solo la "funzione", ma anche la "struttura", in quanto, esattamente come quest'ultima, anch'essa si basa sull'attività di un organo della procedura (il liquidatore) al quale è attribuito il potere di amministrazione del patrimonio del debitore, in un'ottica di migliore liquidazione e successivo riparto tra i creditori³. Tuttavia, come precisato dalla Relazione illustrativa, pur condividendo con la liquidazione giudiziale la "funzione" e la "struttura", la procedura di liquidazione controllata, riguardando patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico-finanziarie connotate da una ridotta complessità, è, comunque, semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.

Come noto, la normativa sul sovraindebitamento non è di recente introduzione nel nostro ordinamento, e neppure l'istituto della liquidazione controllata, trovando il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 sulla liquidazione del patrimonio o dei beni del debitore sovraindebitato.

Tuttavia, come è stato acutamente osservato dai primi commentatori, è stato necessario attendere l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) affinché le procedure di sovraindebitamento fossero regolamentate in modo più organico con l'obiettivo di affinarne la disciplina in armonia con le procedure concorsuali maggiori e "accelerare un esito concorsuale per il debitore"⁴.

Tuttavia, mentre gli altri istituti facenti parte della procedura del sovraindebitamento sono collocati nel titolo IV del CCII, tra gli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, la liquidazione controllata del sovraindebitato (già "liquidazione del patrimonio" secondo la precedente formulazione di cui alla Legge 3 del 2012) trova ora la

² Lamanna, *"Il Codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo"*.

³ D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Giappichelli, 2022.

⁴ Porcari, Rizzuto, Prestia, Chiarparin Signorelli, *Il Sovraindebitamento e gli istituti riservati agli imprenditori sottosoglia*, in Il Codice della Crisi dopo il D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83, Zanichelli Editore.



propria disciplina nel capo IX del titolo V del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ossia subito dopo la liquidazione giudiziale ed esattamente negli articoli 268 – 277 CCII. Si tratta della terza delle procedure da sovraindebitamento finalizzata, senza aspirazioni al risanamento, alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato. L'appartenenza della species liquidazione controllata all'interno del genus liquidazione giudiziale non sembra avere esclusivamente una valenza puramente teorica, infatti non è solo il profilo nominalistico ad indurre l'interprete ad applicare all'istituto in esame le norme della liquidazione giudiziale, ma anche la collocazione delle disposizioni relative alla liquidazione controllata nel titolo dedicato, appunto, alla liquidazione giudiziale, mentre gli altri due istituti del sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti e concordato minore) sono collocati prima della disciplina del concordato preventivo. Tuttavia, è bene precisare che il Legislatore, alle norme della liquidazione giudiziale, non opera un rinvio generale ed esplicito, limitandosi ad attuare sporadici rimandi a specifiche disposizioni⁵. Pertanto, come è stato osservato⁶, il rimando delle norme disciplinanti la procedura maggiore induce a ritenere che nel caso in cui vi sia una lacuna nella liquidazione controllata, o anche quando una disciplina o un istituto non siano previsti, potranno applicarsi gli articoli della liquidazione giudiziale. L'unico richiamo in blocco avviene infatti, come si avrà modo di esplicitare meglio di seguito, con riferimento al procedimento unitario, nei limiti della compatibilità (art. 270, comma 5, CCII). Tale articolo rinvia espressamente agli articoli 143 CCII (in tema di sostituzione processuale del debitore da parte del liquidatore e interruzione dei procedimenti pendenti), nonché agli articoli 150 e 151 dedicati, rispettivamente, al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali e al concorso dei creditori.

Rispetto alla previgente disciplina di cui alla Legge n. 3/2012 emergono diverse differenze. In primo luogo, non può non notarsi il cambio, anche se parziale, del nome assegnato alla procedura, non più denominata procedura di liquidazione del patrimonio o dei beni del debitore, bensì procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. In secondo luogo, rispetto alla previgente disciplina, piuttosto lacunosa sotto alcuni aspetti, l'attuale normativa codicistica ha superato alcune delle anzidette lacune. Non mancano, tuttavia, nuove lacune generatrici di dubbi interpretativi. Si ricorda, infatti, che gli artt. 268 ss. CCII non prevedono alcuna norma per disciplinare i beni sopravvenuti nel corso della procedura, in quanto, nel nuovo testo normativo, non è stata riprodotta la previsione di cui all'art. 14-undecies della Legge n. 3/2012 che prevedeva che i beni sopravvenuti dovessero rientrare nella procedura. Secondo parte della dottrina⁷, a seconda che si consideri l'istituto della liquidazione come fenomeno successorio o segregativo, la soluzione sarà diversa. Infatti, ove si dovesse considerare che con la liquidazione si determini una successione del patrimonio del debitore al patrimonio della

⁵ De Matteis, *La liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Giappichelli.

⁶ Cesare, *La liquidazione controllata*, 26 aprile 2023, in *Diritto della Crisi*.

⁷ Cesare, *La liquidazione controllata*, *Diritto della Crisi*, 2023.



procedura, parte della dottrina⁸ ritiene di poter colmare tale lacuna con l'applicazione analogica dell'art. 142, comma 2, CCII, ai sensi del quale "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni". Al contrario, dove si dovesse considerare che con la liquidazione controllata si determini una segregazione del patrimonio del debitore rispetto al patrimonio della procedura, la lacuna dovrebbe essere considerata come una precisa scelta del legislatore. In effetti, la mancata riproduzione dell'art. 14-undecies della Legge n. 3/2012 e l'impossibilità per il liquidatore di ottenere un centro di imputazione fiscale autonomo (non previsto dalla legislazione tributaria vigente) dovrebbe far propendere per quest'ultima ipotesi. Pertanto, accettando la tesi della separazione, se nel corso della procedura dovessero sopravvenire beni non appresi dal liquidatore, essi dovrebbero rimanere nella disponibilità del debitore, essendo quest'ultimo il relativo centro di imputazione fiscale. Si segnala, tuttavia, come parte della giurisprudenza⁹ non condivida l'opinione della dottrina e ritenga, al contrario, applicabile il disposto di cui all'art. 142 del D. Lgs. 14/2019 sui beni sopravvenuti.

1.1 I requisiti di accesso e il perimetro applicativo

La liquidazione controllata è una procedura riservata ai seguenti soggetti:

- il **Consumatore**, ossia, secondo l'art. 2, lettera e) CCII, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Si precisa che tale definizione è in assoluta coerenza con quella prevista dall'art. 3 del Codice del Consumo.

La definizione ricomprende, ad ogni modo, l'imprenditore ed il professionista, nonché i soci illimitatamente responsabili di una società di persone, a condizione che la loro situazione di sovraindebitamento sia riferita a debiti estranei alla loro attività;

- il **Professionista**, ossia, secondo l'art. 3 comma 1, lettera c del Codice del Consumo, la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

La nozione di professionista include, oltre a tutti coloro che possono esercitare la propria attività professionale all'esito del superamento di un esame di Stato e previa iscrizione in un apposito albo di appartenenza, anche qualsiasi lavoratore autonomo (inteso come il soggetto che si obbliga a prestare un servizio o ad eseguire un'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione),

⁸ Manente, Baessato, *La disciplina delle crisi da sovraindebitamento* (a cura di), 2021, ed. I.

⁹ Trib. Modena, 13.02.2023.



nonché le associazioni professionali, gli studi professionali associati e le società professionali di cui alla Legge n. 183/2011¹⁰;

- l'**Impresa minore**, ossia secondo l'art. 2, lettera c) CCII l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
 2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
 3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348 CCII. Ossia, a ben vedere, l'imprenditore che non raggiunge le soglie dimensionali necessarie per l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale;
- l'**Impresa agricola**, ossia secondo l'art. 2135 c.c. chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, che come noto, storicamente non è mai stato assoggettato alle procedure concorsuali c.d. maggiori;
- la **Start-up innovativa**, ossia secondo l'art. 25, comma 2, D.L. 179/2012, la Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
 - a) è un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
 - b) ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
 - c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
 - d) non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
 - e) non distribuisce e non ha distribuito utili;
 - f) ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico;
 - g) non sia costituita per effetto di un'operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda;
 - h) possieda, in aggiunta ai requisiti che precedono, almeno uno dei seguenti requisiti:

¹⁰ Cesare, Valcepina, *Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito*, Torino, 2021.



1. sostenimento di spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior dato fra costo e valore totale della produzione risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante;
2. impiego di una forza lavoro (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) che per almeno un terzo sia in possesso o stia svolgendo un dottorato di ricerca, ovvero sia in possesso di laurea e abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata, ovvero che almeno per due terzi sia in possesso di laurea magistrale;
3. titolarità (anche come depositaria o licenziataria) di almeno un brevetto o di un software registrato, direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

È il caso di evidenziare come i requisiti prescritti dalla legge, ed in modo particolare quelli alternativi contemplati nella lettera h), testimoniano l'intento del legislatore di incentivare, agevolandola, solo la start-up che sia effettivamente (e non solo formalmente) munita di una reale capacità innovativa, correlata alla propria concreta attività. Al riguardo, è significativo che la mera titolarità di un brevetto o di una privativa industriale non sia sufficiente se non direttamente collegata all'oggetto sociale e all'attività di impresa concretamente svolta¹¹.

L'art. 25 del D.L. n. 179/2012 dispone che "al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione" la start-up innovativa, oltre a risultare in possesso dei requisiti sopra indicati, deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. (comma 8). Per ottenere tale iscrizione, il legale rappresentante della società deve depositare presso il Registro delle Imprese un'autocertificazione circa la "sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa" (comma 9). Una volta ottenuta l'iscrizione, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal secondo comma, mediante dichiarazione da depositare, di regola, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (comma 13). Il mancato deposito della suddetta dichiarazione periodica è equiparato alla perdita dei requisiti, la quale comporta la cancellazione della start-up dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Sul punto, si rileva che secondo la giurisprudenza (da ultimo, Cassazione Ordinanza del 4 luglio 2022 n. 21152): "L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 D.L. citato, essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa".

Pertanto, in mancanza di una disposizione che attribuisca espressamente natura costitutiva all'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, in dottrina si è sostenuto che tale iscrizione

¹¹ Sentenza della Cassazione n. 21152/2022.



rappresenterebbe esclusivamente il presupposto per l'applicazione del regime giuridico privilegiato, dovendo comunque esservi corrispondenza tra le dichiarazioni autocertificanti degli amministratori e l'effettiva sussistenza e persistenza, nel periodo di riferimento, dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge. Dunque, a fronte di tali requisiti, necessari per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, l'attività di verifica rispetto all'atto amministrativo iscrivibile deve essere demandata "ogni volta e caso per caso" all'autorità giudiziaria, poiché quell'atto "non instaura una particolare presunzione"¹². Infatti, una volta riscontrato il deposito degli atti e documenti indicati dalla legge, non residua in capo all'Ufficio del registro un ulteriore ambito di controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti, in quanto la legge non attribuisce a tale Ufficio il potere di compiere controllo ispettivi sostanziali, finalizzati al riscontro dell'effettivo carattere innovativo dei prodotti o servizi della start-up.

Per le ragioni sopra esposte, nella prassi, normalmente il Gestore dell'OCC incaricato, secondo la procedura che si illustrerà di seguito, al fine di valutare in prima istanza l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione controllata, domanda al debitore istante una dichiarazione dell'amministratore che dimostri concretamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge affinché una società possa definirsi start-up innovativa.

Fermo tale inquadramento normativo e tale orientamento giurisprudenziale, è opportuno altresì rammentare che da una ricognizione dei precedenti di merito in materia (emessi in epoca anteriore all'entrata in vigore del CCII) alcune pronunce avevano statuito che l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese rappresenta requisito necessario e sufficiente per ottenere la qualifica di start-up innovativa e poter beneficiare, conseguentemente, dell'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel RD n. 267/42. Ad ogni modo, come già detto, tale contrasto può dirsi ora superato dall'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia del 4 luglio 2022, Sez. I, n. 21152;

- infine, con formulazione residuale, **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza**¹³.

Il Codice della Crisi e dell'insolvenza delinea dunque un sistema chiuso che ricomprende nell'alveo della disciplina della liquidazione controllata tutti i soggetti astrattamente non assoggettabili alla procedura liquidatoria giudiziale.

Quanto, infine al requisito oggettivo, il presupposto di accesso alla procedura di liquidazione controllata è ovviamente la sussistenza dello stato di "sovraindebitamento", definito dall'articolo 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato, con le debite eccezioni previste dall'art. 268, comma 2 e 3 CCII, che saranno trattate nel paragrafo che segue.

¹² Sentenza Cassazione n. 281/2021.

¹³ A titolo esemplificativo, l'imprenditore che ha cessato la propria attività da oltre un anno.



Si evidenzia che per i soggetti privi di contabilità potrebbero determinarsi difficoltà nell'individuare lo squilibrio finanziario quale presupposto del sovraindebitamento. In tali ipotesi, sarà necessario verificare l'incapacità dei flussi reddituali rinvenibili dalle verifiche dei conti correnti a coprire le uscite per identificare lo stato di crisi.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 268 CCII non tutto il patrimonio del sovraindebitato è incluso nella liquidazione. Ed infatti, come già previsto dalla disciplina previgente (art. 14-ter, comma 6, della l. 27 gennaio 2012, n. 3), sono esclusi dalla liquidazione quei beni che, alternativamente, o sono strettamente personali della persona fisica o risultano indispensabili per garantire il sostentamento della stessa e, quindi, nello specifico:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del Codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

1.2 La legittimazione attiva

Ai sensi dell'art. 268 CCII i soggetti legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata sono:

- a) il debitore stesso, così come nella L. n. 3/2012;
- b) i creditori, a differenza di quanto previsto nella L. n. 3/2012.

Nella precedente formulazione del CCII, prima delle modifiche apportate dal secondo correttivo, la legittimazione attiva spettava anche al pubblico ministero (nel caso in cui il debitore fosse un imprenditore). Con il secondo correttivo di cui al D. Lgs. n. 83/2022, che ha recepito la direttiva Insolvency, la legittimazione attiva del pubblico ministero è stata soppressa. Tale modifica, precisa la Relazione illustrativa del secondo correttivo, "rappresenta un intervento di semplificazione e coordinamento che intende privilegiare la soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese di minore dimensione" e ciò "sul presupposto del minore impatto che l'insolvenza di tali imprese produce sul mercato di riferimento e sul sistema economico in generale". La stessa Relazione illustrativa precisa, inoltre, che gli effetti distorsivi della concorrenza prodotti dalle imprese in sovraindebitamento sono, infatti, minori rispetto a quelli delle attività produttive più grandi che, se restano sul mercato in stato di insolvenza, potenzialmente pregiudicano un numero maggiore di soggetti economici che, con essi, interagiscono oppure operano in concorrenza.

Sul punto si registrano due orientamenti¹⁴.

¹⁴ Antonio Nicotra, *PM non legittimato all'apertura della liquidazione controllata*, Eutekne, 29 luglio 2023.



Secondo la prima tesi, la mancata contemplazione del PM tra i soggetti legittimati a domandare l'apertura della liquidazione controllata, ex art. 268 del D. Lgs. n. 11/2019, non precluderebbe a quest'ultimo tale iniziativa. L'indirizzo interpretativo poggerebbe su un ragionamento sistematico, fondato sull'esistenza di norme extra-concorsuali (si pensi alle previsioni legittimanti un intervento generale in capo al PM, quali l'art. 70, comma 3, C.p.c.) e di norme contenute nel D. Lgs. 14/2019 che riconoscono con portata generale la legittimazione del PM e segnatamente, l'art. 270, comma 5 (contenente un rinvio implicito anche all'art. 38, che prevede la legittimazione del PM a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in forza del quale verrebbe invocata la legittimazione anche per la liquidazione controllata) e gli artt. 73, comma 2 e 83, comma 2 del D. Lgs. n. 14/2019 (che, in caso di revoca dell'omologazione di una procedura di sovraindebitamento conseguente ad atti di frode o a inadempimento, prevedono la legittimazione anche del PM alla proposizione dell'istanza di conversione in liquidazione controllata). Dunque, malgrado il silenzio dell'art. 268 del D. Lgs. n. 14/2019, come modificato dal secondo decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 83/2022, la legittimazione del PM resterebbe ferma e la sua mancata indicazione nel testo vigente discenderebbe da un mero difetto di coordinamento piuttosto che da una espressa scelta di eliminare la previsione originaria.

In senso contrario si pone la seconda tesi, recentemente confermata dal Tribunale di Milano 1° giugno 2023, che muove dall'inequivoco dato testuale, considerato espressione di una precisa scelta legislativa.

Dunque, a differenza di quanto previsto negli artt. 38, 73 e 83 del D. Lgs. n. 14/2019, per la liquidazione controllata la mancata inclusione del PM tra i soggetti legittimati a richiedere l'apertura della procedura non rappresenta una lacuna né un errore di coordinamento, essendo frutto di una scelta espressa che tiene conto delle finalità di estromettere dal mercato solo le imprese di maggiori dimensioni, al cui insolvenza può arrecare un grave pregiudizio al funzionamento dell'economia.

In quest'ottica, i sopra richiamati artt. 73, comma 2 e 83, comma 2 del D. Lgs. n. 14/2019 devono essere intesi come tassative e residuali ipotesi di riconoscimento della legittimazione del PM alla richiesta di apertura della liquidazione controllata nei soli casi di conversione delle procedure ivi previste in procedura liquidatoria. Tale conversione, infatti, opera unicamente in presenza di atti di frode o in caso di inadempimento e il relativo potere del PM si configura solo per le procedure già instaurate per consentire, ogni qual volta si registrino eventi patologici rispetto all'ordinario iter della procedura, l'iniziativa pubblica. Pertanto, trattandosi di casistiche eccezionali, non sono passibili di applicazione per analogia all'ipotesi di proposizione ab origine della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Rispetto alla previgente disciplina, il procedimento per l'apertura della procedura non è, quindi, solo demandato alla volontà del debitore sovraindebitato, bensì, come per la liquidazione giudiziale, anche ai creditori.

Tuttavia, la legittimazione di questi ultimi non è indiscriminata, ed infatti, mentre ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCI, nell'ipotesi in cui sia il debitore a richiedere l'attivazione della procedura, sarà sufficiente che lo stesso versi



in uno stato di sovraindebitamento, ossia, come noto, tanto in stato di “crisi”(che l’art. 2, lettera a) CCII definisce come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”), tanto in stato di “insolvenza” (che l’art. 2, lettera b) CCII definisce come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”), nel caso in cui l’attivazione della procedura sia effettuata dai creditori, l’art. 268, comma 2 e comma 3, sancisce, invece, una serie di condizioni ostative all’apertura della liquidazione controllata:

- ed infatti, in primo luogo, i creditori possono chiedere l’apertura della procedura soltanto qualora il debitore versi in uno stato di conclamata insolvenza;
- in secondo luogo, è indispensabile dimostrare il superamento della soglia socialmente rilevante, ossia è necessario che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00;
- infine, ai sensi del comma 3 dell’art. 268 CCII, non si fa luogo all’apertura della procedura laddove il Gestore della crisi nominato dall’OCC attesti che non è possibile acquisire attivo liquidabile neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

Si precisa sul punto, che tale attestazione non è rilasciata in via autonoma dal Gestore dell’OCC ma deve essere richiesta espressamente dal debitore.

A tale attestazione del Gestore dell’OCC devono essere allegati i documenti di cui all’art. 283, comma 3, CCII, ossia:

1. l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
2. l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
3. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
4. l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

La ratio delle eccezioni sopra elencate è quella di evitare l’incardinarsi di procedure antieconomiche che, non solo non consentirebbero il pagamento dei creditori concorsuali, ma genererebbero inoltre dei costi della procedura, non sostenibili in concreto.

1.3 La presentazione della domanda

La domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata si presenta con ricorso al Tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII.

Qualora la domanda sia presentata dal debitore, l’art. 269 CCII dispone che “Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC”.



Dalla lettura della norma emerge chiaramente come la difesa tecnica del debitore non sia obbligatoria, mentre obbligatoria risulta essere l'assistenza dell'OCC, in persona del gestore della crisi, al quale, in questa prima fase, sono demandati due compiti: da un lato l'invio, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, della comunicazione di cui all'art. 269, comma 3 del CCII; dall'altro, la redazione della relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, (da allegare poi al ricorso), con cui, come si vedrà meglio di seguito, da una parte esponga una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e dall'altra illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione può dunque essere effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l'assistenza è assicurata dall'intervento obbligatorio dell'OCC, in persona del gestore della crisi).

Tale formulazione ha generato, comunque, un acceso dibattito in ordine alla possibilità per il difensore-advisor del debitore di depositare il ricorso introduttivo, circostanza pacificamente riconosciuta dalla previgente disciplina, nonché dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il tema è stato introdotto, a poche settimane dall'entrata in vigore del Codice della Crisi, da una pronuncia del Tribunale di La Spezia che, proponendo un'interpretazione oltremodo restrittiva del citato art. 269 CCII, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata in quanto proposto dal difensore.

Secondo tale tesi, l'inciso "con l'assistenza dell'OCC" - che ha sostituito la precedente formulazione "con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi", prevista dall'art. 7 Legge n. 3/2012 - impedirebbe al difensore munito di procura alle liti di presentare il ricorso introduttivo, trattandosi di adempimento che il nuovo Codice riserverebbe unicamente all'OCC. Il provvedimento in questione recita infatti: "rilevato che il ricorso per la liquidazione controllata è stato presentato dal difensore e non dall'OCC come espressamente richiesto dall'art. 269 citato" e "rilevato che tale requisito è previsto per l'ammissibilità della domanda", "dichiara il ricorso inammissibile"¹⁵.

Secondo alcuni commentatori¹⁶ si tratta di un orientamento senz'altro errato, poiché affermare che la difesa tecnica non è necessaria non significa che essa renda inammissibile un ricorso. L'atto introduttivo raggiunge il suo scopo e non può essere dichiarato inefficace ex art. 156 c.p.c. anche se l'atto viene depositato dal difensore con la relazione del gestore allegata. Ad ogni modo si sono registrate anche pronunce dall'orientamento opposto.

Sul presupposto che le disposizioni in materia di sovraindebitamento, come anticipato in apertura, sono soggette alle norme sul procedimento unitario, il Tribunale di Cuneo, ha innanzitutto evidenziato come l'atto introduttivo

¹⁵ Nello stesso senso anche Trib. Grosseto, 19 settembre 2022, Est. Frosini.

¹⁶ Cesare, *La liquidazione controllata*, 26 aprile 2023, in *Diritto della Crisi*.



sia sempre il “ricorso”, rispetto al quale trova generale applicazione l’art. 40 CCII e, in difetto, l’art. 125 c.p.c., dedicato al contenuto e sottoscrizione degli atti di parte nel processo civile.

Fermo restando ciò, il Tribunale di Cuneo ha inoltre chiarito che consentire al debitore di non avvalersi della difesa tecnica non significa che sia fatto divieto al debitore di depositare il ricorso per l’apertura di una delle procedure di sovraindebitamento avvalendosi del patrocinio del difensore. Pertanto, nulla osta affinché la “presentazione della domanda” sia effettuata ad opera del debitore assistito dal proprio difensore.

Inoltre, come è stato correttamente osservato, l’opportunità della difesa tecnica del difensore è anche utile ai fini del controllo dell’OCC-gestore sulla documentazione a corredo della domanda. Infatti, mentre secondo la previgente disciplina dettata dalla Legge n. 3/2012, la documentazione minima da allegare al ricorso era ben specificata (cfr. art. 9, comma 2-3 Legge n. 3/2012), il CCII prevede genericamente il deposito di un ricorso per l’apertura della procedura. Sotto tale aspetto, secondo una parte della dottrina¹⁷, la scelta non sarebbe in alcun modo casuale ed anzi rappresenterebbe la chiara espressione del legislatore di snellire la procedura; peraltro, non solo il codice nulla avrebbe previsto in ordine al corredo minimo documentale da allegare al ricorso, ma neppure parrebbe aver posto alcuna norma che commini l’arresto della procedura a fronte di una carenza documentale. Pertanto, non può che concludersi come non esista un corredo minimo documentale da produrre a pena di inammissibilità del ricorso e come, neppure, possa ritenersi applicabile l’art. 39, co, 1 e 2 CCII, che individua la documentazione da allegare alla domanda di liquidazione giudiziale, in quanto non compatibile con la diversa ed espressa scelta operata dal legislatore nel contesto della liquidazione controllata.

Sulla base di quanto appena detto e considerata l’assenza di alcuna previsione normativa relativa all’individuazione puntuale della documentazione minima da allegare al ricorso, appare opportuno che il debitore, pur non obbligato, si avvalga comunque di un difensore che presti il proprio ausilio nella selezione e nella raccolta della documentazione idonea da produrre all’OCC¹⁸.

Al contrario, in considerazione del rinvio alla disciplina del procedimento unitario, la giurisprudenza¹⁹ ritiene che in punto di documentazione da allegare al ricorso introduttivo si applichi l’art. 39 CCII e quindi che il debitore esercente attività di impresa²⁰ che presenti la domanda debba allegare anche:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi,
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

¹⁷ Cesare, *La liquidazione controllata*, 26 aprile 2023, in *Diritto della Crisi*.

¹⁸ Cocco, “*Vademecum per la liquidazione controllata del sovraindebitato*”, www.ilfallimentarista.it, 23 novembre 2022.

¹⁹ Trib. Verona 20.09.2022, Trib. Bologna 27.09.2022, Trib. Bologna 29.11.2022, Trib. Padova 19.01.2023.

²⁰ Trib. Salerno 2.11.2022.



- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e diritti personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 del CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda presentata dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in forza del richiamo al disposto di cui all'art. 39, co. 1 e 2, essa consisterebbe in:

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione);
- l'inventario dei beni del ricorrente;
- elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni antecedenti e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
- stato di famiglia, eventuali provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi o pensioni ed altre entrate del debitore e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della propria famiglia, fornendo indicazioni specifiche con riguardo all'intero reddito familiare.

Dunque, il Gestore-OCC deve verificare la completezza della documentazione suddetta a corredo della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Come scritto nel paragrafo precedente, la legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata, a differenza della previgente Legge n. 3/2012, spetta ora anche ai creditori. A tal proposito, la dottrina²¹ ha avuto modo di osservare come tale disposizione potrà rappresentare uno "strumento significativo di pressione nei confronti del debitore inadempiente anche per un debito non particolarmente rilevante" in quanto legittima qualsiasi creditore di chiedere la liquidazione controllata del proprio debitore, il quale, al fine di scongiurare la

²¹ Bianchi, Miccio, *Una novità significativa del Codice della Crisi: l'istanza dei creditori per la liquidazione del patrimonio dei debitori non fallibili*, www.dirittodellacrisi.it, 27 ottobre 2022.



liquidazione del proprio patrimonio, sarà tenuto a dimostrare l'insussistenza dello stato di insolvenza e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia in realtà inferiore a 50.000,00 euro²².

Si ritiene opportuno segnalare, quanto a quest'ultima considerazione (relativa alla ripartizione dell'onere della prova), un diverso orientamento di un'altra parte della dottrina²³, secondo cui incombe in capo al creditore istante l'onere di provare lo stato di irreversibilità della crisi del debitore destinatario della domanda di liquidazione.

Sul punto, la giurisprudenza ha sviluppato due diversi orientamenti: un primo orientamento sembrerebbe aderire alla prima tesi sviluppata dalla dottrina, pertanto spetterebbe al debitore dimostrare la propria solvibilità e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore a 50.000,00 euro²⁴; un secondo orientamento parrebbe aderire alla seconda tesi sviluppata dalla dottrina e pertanto spetterebbe al creditore dimostrare lo stato di insolvenza del debitore e, per quanto attiene alla soglia minima di rilevanza della situazione debitoria, tale condizione potrebbe essere dimostrata attraverso l'acquisizione della documentazione ex officio ai sensi degli artt. 65 comma 2, 270 comma 5 e 42 del CCII²⁵.

1.4 La relazione del Gestore della crisi dell'OCC

Ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, al ricorso deve essere allegata "una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore".

Tale relazione, come evidenziato dalla dottrina²⁶, riveste un duplice contenuto, informativo e valutativo.

Per quanto attiene alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, si fa notare come nel CCII manchi una espressa previsione, come l'art. 15, comma 10 della Legge n. 3/2012, che permette all'organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche per conto del debitore in forza di apposita autorizzazione rilasciata dal tribunale. Ne deriva che la relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC, nel ricostruire la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, non potrà che essere orientativa e non definitiva. La situazione patrimoniale, pertanto, sarà meglio rappresentata dopo la definizione dello stato passivo. A tal proposito, parte della dottrina ritiene che una ricostruzione dettagliata e completa già svolta in una fase anteriore all'apertura della procedura costituirebbe, da un lato, un ingiustificato rallentamento oltre che un ingiustificato ed ulteriore costo della

²² Bianchi, Miccio, *Una novità significativa del Codice della Crisi: l'istanza dei creditori per la liquidazione del patrimonio dei debitori non fallibili*, www.dirittodellacrisi.it, 27 ottobre 2022.

²³ Cesare, *La liquidazione controllata*, www.dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023.

²⁴ Trib. Pordenone, 24.2.2023.

²⁵ Trib. Monza 4.1.2023, Trib. Milano 12.01.2023.

²⁶ Cesare, *La liquidazione controllata*, www.dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023.



procedura. Rappresenterebbe, inoltre, una duplicazione di attività in quanto è la stessa legge che impone al liquidatore, a seguito dell'apertura della procedura, la rettifica o la conferma dei crediti indicati in ricorso attraverso la formazione dello stato passivo.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, senza dubbio detta valutazione appare agevolata laddove si aderisse all'orientamento secondo cui possa trovare applicazione l'art. 39, co. 1 e 2 del CCII circa il corredo minimo documentale da allegare alla domanda stessa. Diversamente, laddove non si intendesse aderire a tale orientamento, sarà opportuno che il debitore si avvalga di un difensore-advisor al fine di consentire al gestore il controllo della completezza e dell'attendibilità di tali documenti. Sul punto si rende necessaria una riflessione. Nel quadro della Legge n. 3/2012, l'idoneità della documentazione prodotta a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore rilevava espressamente come condizione di ammissibilità della domanda di liquidazione (art. 14-ter, comma 5). Analoga, esplicita, configurazione non si ritrova nella norma in esame, tuttavia l'art. 270 CCII, dedicato al giudizio di apertura della liquidazione controllata, demanda al giudice di verificare, tra le altre cose, i presupposti di cui all'art. 269, ove si fa riferimento a quella valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta che deve essere espressa dalla relazione del Gestore dell'OCC: di conseguenza, per il tramite di siffatto riferimento, si perviene, in definitiva, a recuperare la condizione di ammissibilità della domanda, introdotta, appunto, dalla Legge n. 3/2012²⁷.

Infine, la presente relazione risulta essere sensibilmente diversa dalla relazione prescritta dall'art. 14-ter comma 3, della Legge n. 3/2012, contraddistinguendosi, fondamentalmente, per una maggiore snellezza di contenuti rispetto alla precedente, non dovendo vertere più su quella variegata serie di elementi riconducibili al concetto di "meritevolezza" del debitore. In particolare, dovrebbero essere espunti dalla nuova relazione i profili di cui alle lett. a) (indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni) e d) (indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori) del già menzionato art. 14-ter, comma 3. Diversamente, i distinti profili di cui alle lett. b) (esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte) e c) (resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni) paiono confluire nella nuova illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziarie del debitore.

Tuttavia, alla luce di quanto scritto, è consigliabile descrivere all'interno della relazione le cause che hanno condotto al sovraindebitamento del debitore, escludendo che questo sia stato causato con mala fede, colpa grave o frode. Infatti, sebbene la meritevolezza non sia una condizione di ammissibilità della procedura, lo diviene nella successiva fase della esdebitazione, che prevede all'art. 282, comma 2, la verifica del dolo e della colpa grave

²⁷ Rescigno, *La liquidazione controllata: profili procedurali*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*.



nell'origine del debito come elemento ostativo²⁸. Pertanto, la dottrina²⁹ evidenzia come “nel caso in cui già nella fase di redazione della relazione dell'OCC dovesse emergere una responsabilità del debitore in grado di escludere l'esdebitazione (di diritto, ex art. 282), sarebbe utile evidenziare ogni circostanza ostativa alla successiva procedura in modo da preparare il debitore e informare i creditori a riguardo così da consentire l'eventuale opposizione.

Nell'appendice al paragrafo 4.4 è esposta un fac – simile di relazione del professionista incaricato per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex art. 268 e ss. CCII, redatta sulla base delle linee guida emanate dal Tribunale di Genova con la disposizione organizzativa n. 13/2023 del 27 giugno 2023.

²⁸ Manente, Baessato, *La disciplina delle crisi da sovraindebitamento* (a cura di), 2021, ed. I.

²⁹ Cesare, *La liquidazione controllata*, www.dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023; Diego Manente, Barbara Baessato, *La disciplina delle crisi da sovraindebitamento. Procedure, esdebitazione, aspetti penali e fiscali*, (a cura di), 2022, ed. I.



1.5 L'apertura della liquidazione

Il procedimento unitario di cui al capitolo precedentemente, ha auspicabilmente termine con il provvedimento del Tribunale con cui viene dichiarata l'apertura della liquidazione controllata.

In appendice (cfr. par. 4.4) è riportato un esempio di sentenza di apertura di una liquidazione controllata. La stessa sentenza è rinvenibile anche sul sito del Tribunale di Roma al link: https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_62559.pdf

Con la sentenza il tribunale:

- nomina il Giudice Delegato;
- nomina il Liquidatore Giudiziale;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato (di cui al punto precedente) un termine non superiore a 60 giorni (prorogabile di altri 30 giorni ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione o rivendicazione o di ammissione al passivo. Queste domande devono pervenire al Liquidatore esclusivamente via posta elettronica certificata;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga di autorizzare il debitore o il terzo al loro utilizzo;
- dispone (a cura del liquidatore) la pubblicazione della sentenza sul sito internet del tribunale stesso e, se il debitore svolge attività impresa, anche nel registro delle imprese;
- ordina (a cura del liquidatore) la trascrizione della sentenza presso i Registri competenti (conservatoria immobiliare, P.R.A., ecc.) quando vi sono beni immobili o mobili registrati³⁰;
- dispone (a cura della Cancelleria) che la sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

1.5.1 La nomina del liquidatore e il compenso per la funzione

Di particolare interesse è la nomina del liquidatore: in caso di domanda di apertura della Liquidazione Controllata presentata dal debitore, il tribunale conferma il gestore OCC fermo restando che questi abbia i requisiti necessari

³⁰ I beni mobili registrati sono quelli identificati dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2683, Codice civile:

- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal Codice della navigazione, art. 146;
- gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal Codice della navigazione, art. 753;
- gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico PRA (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate).



per la carica. Se pur questione ancora molto dibattuta³¹, si ritiene che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, il liquidatore debba essere un professionista iscritto all'*Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure* di cui agli artt. 356 e segg.³²

Il Tribunale, ma solo per giustificati motivi, può non nominare il gestore OCC nel ruolo di liquidatore preferendo altro soggetto sempre purché quest'ultimo iscritto nell'elenco dei gestori della crisi (D.M. 24/9/2014, n. 202). In questo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata (oltre che comunicata al presidente del tribunale)³³.

Il liquidatore nominato deve essere in regola con i dettami previsti dal D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) in materia di nomina e requisiti dell'Amministratore Giudiziario.

Il liquidatore per l'attività svolta ha diritto ad un proprio compenso, autonomo dal compenso per l'attività di gestore OCC. Sul punto si ritiene che non possano esserci dubbi anche in ragione della differente modalità di determinazione dei due compensi:

- il compenso del Gestore OCC (*rectius* dell'OCC che poi ne retrocede quota parte al gestore) è sicuramente parametrato a tabelle ministeriali³⁴ ma, in ultima battuta e avendo a mente la prassi corrente presso i migliori OCC, esso risulta essere un compenso pattuito con il debitore a cui viene infatti preventivato e infine da questi approvato. Il compenso pattuito, se la prestazione è stata volta correttamente, è in linea teorica sempre dovuto (i.e. anche a esito negativo della relazione del gestore OCC). In altre parole, il compenso dell'OCC è stabilito con il debitore che lo accetta con la sottoscrizione di un apposito contratto³⁵ e,

³¹ Sul punto vedasi alcune sentenze, anche contrastanti: Trib. Torino dell'11 maggio 2022, Trib. Salerno, Sez. III civ. e concorsuale, del 10 luglio 2023, Trib. Siena del 17 luglio 2023, Trib. Vicenza del 12 giugno 2023, Trib. Arezzo: sentenze n. 55, 56, 57, 58 e 59 del 20 ottobre 2023 e n. 61 del 02 Novembre 2023, Trib. Cagliari del 26/10/2023.

³² L'art. 356 del citato Codice dispone che: "1) È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (...). 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. (...)".

³³ Oltre alla iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento il nominato liquidatore dovrebbe esser un professionista iscritto all'Albo di cui all'art. 356 e ss. CCII..

³⁴ Questo compenso trova riferimento normativo nell'art. 14 del d.m. n. 202 del 2014.

³⁵ *Il preventivo accettato dal debitore è un contratto a cui le parti devono attenersi, per cui, salvo che esso non contenga una clausola di salvaguardia che preveda la riserva di definire il compenso effettivamente dovuto con riferimento all'attivo e al passivo risultante dallo svolgimento della procedura quindi alla sua conclusione, questo accordo va mantenuto indipendentemente dalle risultanze dell'attivo e del passivo, come qualsiasi contratto; né è configurabile la rescissione per eccessiva onerosità in quanto connotato al contratto di prestazione con compenso legato all'entità dell'attivo e del passivo che questi dati possano essere diversi da quelli considerati all'atto della stipula. In sostanza, a nostro avviso, sia che attivo e passivo siano superiori che inferiori a quelli preventivati, il compenso dell'OCC/gestore è quello convenuto all'origine (a meno che non sia prevista una clausola di salvaguardia del tipo indicato) e non è possibile ottenere una modifica successiva, che si sostanzierebbe, nella fattispecie verificatasi, un una pregiudizio per gli altri creditori, che vedrebbero, per il pagamento di un maggior credito prededucibile, diminuita la parte a loro disposizione.* (cit. Forum fallcoweb di Zucchetti – risposta del 17.10.2023).



generalmente, si suddivide in un acconto (o più rate) e un saldo. Il compenso dell'OCC è inserito nel piano di liquidazione per esser pagato con il carattere della prededucibilità;

- il compenso del liquidatore, in estrema sintesi, è invece determinato nell'*an* e nel *quantum* dal Giudice: il Magistrato valutato il valore del patrimonio liquidato, le difficoltà ed i problemi sorti nella procedura, il corretto (o meno) adempimento dei compiti assegnati dalla legge o dal Giudice al Liquidatore, decreta il compenso spettante al Liquidatore;
- pur entrambe somme aventi il privilegio della prededucibilità, il compenso all'OCC è certo nel quantum fin dall'inizio mentre quello del Liquidatore deve attendere il termine della procedura liquidatoria per poter esser determinato.

Ancora:

- il compenso del gestore OCC è uno specifico compenso del professionista adeguatamente abilitato per l'attività di supporto al debitore e per il controllo legale (a favore della procedura) dei dati presenti nella proposta presentata con il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.
- il compenso del liquidatore inerisce al lavoro di un professionista, iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII, che deve predisporre un piano di liquidazione per poi gestirlo nella sua esecuzione, il tutto sotto la sorveglianza del Giudice e l'interlocuzione con lo stesso.

Una volta acclarato che diversi sono i ruoli e le funzioni del gestore OCC e del liquidatore giudiziale così come pure diversi sono (e devono essere) anche i relativi compensi, risulta chiaro che il compenso per la funzione svolta dal Liquidatore non può esser compreso nel quantum preventivato dall'OCC al debitore e da quest'ultimo accettato.

Questa statuizione, però, è ben lunghi dall'esser una verità granitica. In primo luogo, l'attuale dettato normativo (ancorché di secondo livello trattandosi di un decreto ministeriale) stabilisce che *"quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità"* (art 18, c.2, d.m. 202/2014). Questo articolo, dunque, imporrebbe il criterio dell'unico compenso laddove il Liquidatore abbia già coperto il ruolo di gestore OCC: per le ragioni sopra evidenziate, non riteniamo che questo criterio sia corretto e oggettivamente praticabile³⁶ ma, ovviamente, è doveroso tenerne conto, anche alla luce di alcune decisioni giurisprudenziali³⁷.

³⁶ Si pensi infatti al caso di un gestore OCC poi non nominato Liquidatore: il secondo dovrebbe andare a sindacare al primo quanta quota del compenso pagato/pagando al gestore OCC spetta invece alla propria funzione.

³⁷ Per tutte si veda il Decreto giudiziale del 14.11.23, Giudice dr. Serretti, Tribunale di Milano, su Diritto Della Crisi (<https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-14-novembre-2023-est-rossetti>).



1.5.2 Aspetti prodromici

Una volta nominato il liquidatore deve esser messo nelle condizioni di conoscere il contenuto della sua nomina (per accettarla o meno) e di interagire con il Tribunale. La prima operazione che deve fare il liquidatore è quindi quella di vedersi riconosciuto l'accesso al fascicolo della procedura in esame cosa che per il Tribunale di Roma avviene direttamente a cura della Cancelleria della Fallimentare con "l'aggancio" del nominativo del liquidatore – purché egli sia già presente con suo recapito di posta certificata elettronica nel sistema ReGIndE - al fascicolo giudiziale. La Cancelleria della sezione Fallimentare solitamente procede chiudendo il fascicolo del procedimento unitario (P.U.) - in pratica il fascicolo contenente la richiesta di apertura di una procedura per la composizione della crisi da indebitamento, la relazione del gestore OCC e i vari atti integrativi chiesti dal Giudice- per aprire un fascicolo proprio delle procedure concorsuali che nel caso specifico prende il nome di Liquidazione Controllata con numero cronologico sequenziale (nella sentenza allegata a questo quaderno, LC/5). Da questo momento in poi tutti i depositi fatti dal liquidatore dovranno esser indirizzati a questo neonato fascicolo.

Contestualmente il Liquidatore dovrà comunicare l'accettazione (o meno) dell'incarico. Si precisa che questo adempimento è talvolta omesso dal professionista (nel timore che debba versare il contributo unificato preteso da alcune cancellerie ancorché il Ministero abbia chiarito che esso non è dovuto); in questo caso, spesso, i Tribunali considerano che il liquidatore abbia accettato l'incarico *per facta concludentia*.

Per il Tribunale di Roma, uno dei gestionali più diffusi³⁸, offre il seguente fac - simile:

TRIBUNALE DI ROMA

Liquidazione controllata: ____

n° ____ anno 2023

Giudice Delegato: ____

Liquidatore: Dott. ____

Accettazione del professionista nominato

Ill.mo Giudice Delegato,

Il sottoscritto Dott.____, con studio in____, via____, nominato professionista ex art. 270 CCII con provvedimento in data ____,

DICHIARA

di accettare l'incarico, ringraziando per la fiducia accordatagli;

³⁸ Fallcoweb di Zucchetti.



DICHIARA ALTRESI'

- di essere iscritto nell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui all'art. 356 CCII;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014;
- di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario in intestazione, né di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (artt. 35, comma 4-bis e 35.1, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)
- di non essere coniuge, parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, convivente di fatto, parente o affine entro il quarto grado del debitore, creditore di questi, di non aver concorso al dissesto dell'impresa, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la procedura (art. 358CCII);

Inoltre, ai sensi dell'art.35.1, comma 2, del citato d.lgs. n. 159/2011,

COMUNICA

l'inesistenza (ovvero l'esistenza) di un rapporto di coniugio/, unione civile/ convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76/ parentela entro il terzo grado/ affinità entro il secondo grado/ frequentazione assidua con il dott. _____ magistrato giudicante/ requirente, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario in intestazione.

Con osservanza.

Roma, il ___ Il Liquidatore

1.6 Gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata

L'apertura della liquidazione controllata ha effetti nei confronti del debitore, dei creditori e dei contratti pendenti. Inoltre, in ipotesi societaria, la liquidazione produce effetti anche nei confronti dei soci.

Debitore

Con l'apertura della liquidazione controllata, il debitore perde il potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio (liquidabile) che invece viene attribuito al liquidatore (c.d. spossessamento). Con la sentenza di apertura, il Tribunale ordina infatti al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi (art. 270, comma 2, lett. e) del CCII). Ad esempio, nella sentenza citata in questo capitolo, il Tribunale ha ritenuto di lasciare il possesso dell'autovettura - una delle due possedute - al debitore perché egli possa recarsi quotidianamente al lavoro e, quindi, produrre il reddito in quota parte poi asservito al soddisfo dei creditori come da proposta di liquidazione presentata.



Per effetto dello spossessamento, gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 144, comma 1 del Codice).

Pertanto, per fare degli esempi:

- chi ha acquistato un bene dal debitore in forza di un contratto stipulato dopo il prodursi degli effetti dello spossessamento non può pretendere l'esecuzione della prestazione o essere ammesso al passivo per l'importo pagato;
- chi ha ricevuto un pagamento o altra prestazione dal debitore deve restituirla al liquidatore;
- chi ha effettuato un pagamento al debitore deve ripetere il pagamento al liquidatore, salvo che il debitore provveda spontaneamente a consegnare al liquidatore quanto ricevuto.

Lo spossessamento priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ma non anche della proprietà degli stessi, che permane fino a quando i beni non saranno venduti a terzi dal liquidatore nell'ambito della liquidazione controllata.

Pertanto:

- se la procedura di liquidazione controllata si chiude senza che i beni siano stati in tutto o in parte venduti dal liquidatore, il debitore (rimasto proprietario) riacquista il potere di amministrazione e disposizione dei beni rimasti invenduti alla chiusura della procedura;
- eventuali atti di disposizione compiuti da parte del debitore durante la procedura, anche se inefficaci nei confronti dei creditori, sono comunque validi e vincolanti tra le parti e di conseguenza se la procedura si chiude senza che il bene sia stato liquidato, lo stesso diventa di proprietà della controparte che lo ha acquistato in forza di un contratto stipulato con il debitore durante la procedura.

Lo spossessamento comprende:

- i beni del debitore esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata;
- i beni che pervengono al debitore durante la procedura.

Le due categorie di beni hanno però un trattamento differente:

- per i beni già esistenti alla data di apertura della procedura l'acquisizione avviene al lordo di eventuali costi e obbligazioni eventualmente contratti prima dal debitore (che saranno trattati in sede concorsuale come tutti gli altri crediti anteriori, nel rispetto della *par condicio creditorum*)
- per i beni che pervengono durante la procedura devono essere dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, che quindi non concorrono con gli altri crediti ma beneficiano di un



privilegio diretto sui beni in oggetto (e nei limiti del loro valore), privilegio che antecede anche i crediti preeducibili³⁹.

L'acquisizione alla massa dei beni, sia presenti alla data di apertura della procedura sia sopravvenuti, quando il loro valore è presumibilmente inferiore alle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, può risultare operazione antieconomica, quando i costi per il mantenimento e la liquidazione appaiano superiori rispetto al presumibile valore di realizzo. Sul punto, prendiamo ancora ad esempio la sentenza citata in questo Quaderno.

Il Tribunale ha disposto:

- lo spossessamento di tutti i beni del debitore esclusa (per un primo periodo temporale) una autovettura. Nella pratica significa aver momentaneamente lasciato al debitore l'autovettura di maggior valore mentre quella di minor valore è stata consegnata (con tutti gli oneri connessi alla custodia) al liquidatore;
- la trascrizione, a cura del Liquidatore, della sentenza al P.R.A. – si ritiene per entrambe le autovetture;

il tutto al fine che il Liquidatore proceda alla vendita competitiva di entrambi i veicoli, ovviamente partendo da quello di minor valore e già spossessato al debitore⁴⁰.

Il liquidatore valutata l'antieconomicità del succitato disposto ha chiesto al Tribunale:

- i) di escludere dal piano di liquidazione l'autovettura di minore valore dimostrando che il relativo prezzo di cessione sarebbe stato prossimo allo zero e che quindi il realizzo non avrebbe coperto i costi di mantenimento, custodia e tasse del bene,
- ii) di spossessare il debitore dell'autovettura di maggior valore, e
- iii) di trascrivere la sentenza sul solo veicolo di maggior valore⁴¹, ora spossessato al debitore⁴².

In sintesi: al fine di garantire la migliore soddisfazione dei creditori il liquidatore, previa autorizzazione del Tribunale, può rinunciare ad acquisire il possesso dei beni del debitore (sia quelli presenti al momento dell'apertura sia quelli che gli pervengono durante la procedura) qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Se il bene non viene

³⁹ In verità, il Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza non prevede alcuna norma in merito ai beni sopravvenuti nel corso della procedura "a differenza dell'art. 14 undecies, L. n° 3/2012. Ad avviso di parte della dottrina tale lacuna può essere colmata attraverso l'applicazione analogica dell'art. 142, comma 2, CCII, ai sensi del quale sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni". (F. Cesare in LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, saggio pubblicato su Diritto della Crisi il 26 aprile 2023).

⁴⁰ Lo si ripete: l'altra vettura, quella di maggior valore, è stata lasciata nella disponibilità del debitore al fine che egli la usi per recarsi quotidianamente al posto di lavoro (i.e. al fine ultimo che egli produca il reddito una cui quota parte è conferita al piano per il soddisfo dei creditori).

⁴¹ L'esclusione dal piano ha comportato che l'autovettura di minor valore sia tornata nella disponibilità del debitore, il quale potrà usarla per recarsi al lavoro.

⁴² Ovviamente per quanto concerne il veicolo di minor valore tornato nella piena disponibilità del debitore, non si pone più l'onere della trascrizione della sentenza.



acquisito alla massa, lo stesso rimane nella disponibilità del debitore ed i creditori possono avviare individualmente azioni esecutive o cautelari sullo stesso.

Si è detto che il debitore viene spossessato di tutti i suoi beni. Il punto però merita una precisazione. Il patrimonio di liquidazione è costituito da tutti i beni e diritti che rientrano nel patrimonio del debitore, ad eccezione dei seguenti beni personalissimi:

- crediti impignorabili;
- crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi (salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.);
- i beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge.

Altro effetto immediato scaturente dall'apertura della liquidazione controllata è quello per cui il debitore perde la legittimazione processuale per quanto riguarda le controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, con esclusione dei diritti personali e di quelli non compresi nella liquidazione (art. 270 CCII).

In estrema sintesi ed al netto delle vertenze attinenti i beni impignorabili ed i diritti personali, la legittimazione processuale è attribuita in toto al liquidatore.

Creditori

Nei confronti dei creditori, con l'apertura della liquidazione controllata si producono i seguenti effetti:

- dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- le eventuali azioni esecutive in corso alla data di apertura della liquidazione sono bloccate: nessun creditore può più agire in via esecutiva o cautelare e ciò non solo per i crediti maturati prima dell'apertura ma anche per quelli maturati durante il processo liquidatorio;
- ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo (art. 270);
- benché nella liquidazione controllata manchi uno specifico dettato normativo nel merito, si ritiene che l'art. 144 del CCII possa trovare applicazione per analogia e quindi che il versamento relativo alla cd. Cessione del quinto dello stipendio a favore del creditore debba essere sospeso. Il creditore parteciperà alla liquidazione



alla stregua degli altri creditori di analogo grado. Sul punto si è espressa recentemente anche la giurisprudenza con il tribunale di Mantova (sentenza 20/04/23, LC 27/23)⁴³;

- gli interessi per i crediti chirografari sono sospesi a partire dal momento della presentazione della domanda di apertura della procedura (art. 268) fino alla chiusura della stessa procedura.

Contratti in essere

Ai sensi dell'art. 270, comma 6 CCII, i contratti pendenti (cioè i contratti non ancora eseguiti o non completamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata) sono sospesi, fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore stesso, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, oppure dichiara di volersi sciogliere dal medesimo (salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto). In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, invece, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Infine, nel caso di società con soci illimitatamente responsabili, la sentenza di apertura della liquidazione controllata in capo alla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Sul punto è discusso se per soci si debbano intendere anche i soci che hanno receduto dal vincolo sociale. Una recente sentenza del Tribunale di Oristano del 2 ottobre 2023 (<https://www.dirittoelrisparmio.it/wp-content/uploads/2023/11/Trib.-Oristano-2-ottobre-2023.pdf>) si è espressa così: *“dalla lettura dell’art. 256 comma 2, CCII, si inferisce che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non possa essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. Di seguito, il secondo periodo precisa che la liquidazione giudiziale è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità limitata. Tale ultima proposizione, secondo una interpretazione ormai pacifica, non rappresenta una eccezione alla proposizione precedente, bensì una specificazione, ponendosi come ulteriore limite alla liquidazione in estensione in aggiunta al termine di un anno di recesso (...)”*. Pertanto *“nel caso di specie, ferma l’estensione della liquidazione della socia amministratrice, è opportuno rilevare che l’altra socia risulta aver receduto dalla società in data 23.09.2020 con atto iscritto nel registro pubblico delle imprese in data 30.09.2020. Da ciò consegue la non assoggettabilità dell’ex socia alla liquidazione giudiziale, essendo trascorso più di un anno dal recesso, atto quest’ultimo, adeguatamente pubblicizzato dalla medesima mediante iscrizione nel registro pubblico”*.

⁴³ <https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29176.pdf>



1.7 Procedura liquidatoria

1.7.1 *Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione*

Fra le prime attività che il Liquidatore deve compiere troviamo l'incontro (con verbalizzazione) con il debitore e la richiesta di avere da questi l'elenco dei creditori aggiornato alla data della sentenza di apertura della Liquidazione. Il debitore, infatti, fra la data di presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione e la sentenza di apertura della procedura liquidatoria potrebbe aver contratto nuovi e ulteriori debiti rispetto a quelli presenti nella proposta presentata all'OCC e dal Gestore OCC infine "circolarizzati".

Nell'incontro con il debitore, auspicabilmente presso il domicilio dello stesso, il Liquidatore potrà fare conoscenza dello stesso apprendendo particolari non sempre presenti nel fascicolo. Contestualmente effettuerà l'inventario dei beni del debitore ad iniziare da quelli aggredibili e purché di significativo valore economico, quali quadri, gioielli, beni mobili non registrati e simili.

L'elenco dei creditori fornito dal debitore deve esser redatto con la massima cura, rimanendo comunque l'aggiornamento di questo elenco una responsabilità del liquidatore⁴⁴.

Il liquidatore per ogni creditore dovrà individuare il corrispondente indirizzo di posta elettronica certificata. Infatti, ex art. 10 CCII, *"Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene"*.

Il secondo comma aggiunge che *"gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:*

- a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;*
- b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;*
- c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice."*

Questo comma, all'apparenza, potrebbe esser letto in modo duplice, con quindi due differenti applicazioni operative. La prima lettura vede il liquidatore attivare un domicilio digitale (es. una pec del tenore proceduraLC5@pec.it) da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura overosia per le comunicazioni ai seguenti soggetti: creditori e i titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene, soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero, il debitore.

⁴⁴ L' art. 272 CCII al primo comma recita che *"il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori ai quali notifica la sentenza"*.



Questa lettura non sembra corretta perché, invero, avrebbe poco senso obbligare un liquidatore a dotarsi di una specifica PEC (i.e. specifica per ogni procedura assegnata a quel professionista) da utilizzare per le comunicazioni ai soli soggetti che non hanno un proprio domicilio digitale (perché non obbligati o residenti all'estero) e al debitore, lasciandolo invece libero di usare una PEC, non necessariamente specifica per quella procedura, per le comunicazioni ai creditori muniti di un loro indirizzo PEC.

Verosimilmente la lettura corretta è quella che vuole che il liquidatore attivi un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura, a favore dei soggetti che ne sono sprovvisti (i.e. creditori/titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi e i soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero) e al debitore. In altre parole, laddove fra i creditori e titolari di diritti sui beni siano presenti soggetti che non hanno l'obbligo di munirsi (es. un lavoratore ex dipendente del debitore, un condominio, ecc.) o soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero, il liquidatore creerà loro un apposito indirizzo digitale con addebito delle spese alla massa passiva. Identica attività deve essere svolta dal Liquidatore a favore del debitore, per il quale dovrà essere creato apposito indirizzo di posta certificata valido ai soli fini della procedura in oggetto.

La tesi che ci porta a sostenere questa seconda lettura trova anche altre ragioni:

- alcuni Tribunali hanno già affidato a provider esterni l'attivazione della PEC a favore dei succitati creditori e debitore, dal che se ne deduce una interpretazione se non autentica quanto meno *de facto* della norma per opera dei Magistrati;
- il liquidatore deve conservare per (almeno) tre anni la corrispondenza della procedura e di questa particolare importanza riveste ovviamente quella con il debitore. L'essere il liquidatore il proprietario della PEC usata dal debitore (a cui viene dato certamente l'uso esclusivo con una propria password) garantisce il raggiungimento dell'obiettivo della conservazione della corrispondenza: il debitore non potrà verosimilmente mai manomettere l'archivio della corrispondenza;
- L'obbligo del deposito delle comunicazioni del liquidatore in Cancelleria è riservato ai soli soggetti che pur potendo/dovendo essere dotati di una PEC, risultano esserne sprovvisti. Dal che si deduce che per i creditori non obbligati alla PEC e per i creditori esteri, il liquidatore deve supplire con la creazione di uno specifico domicilio digitale.

Quanto alle modalità di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata creato ex novo dal liquidatore a favore dei succitati creditori e del debitore, è raccomandabile che il liquidatore proceda con una modalità che assicuri l'effettiva ricezione ai soggetti citati di questa notizia di creazione di PEC.

Si precisa che alcuni software gestionali delle procedure forniscono la creazione delle succitate PEC e un modulo per la loro comunicazione agli interessati.

L'art.10 del CCII dispone altresì che:



“3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.”

Una volta aggiornato l’elenco dei creditori con relativi indirizzi di posta elettronica certificata – e se del caso, averne creati appositi per i soggetti necessitanti – il Liquidatore notifica la sentenza ai creditori invitandoli a insinuarsi nel passivo. Dopo di che il Liquidatore è nella teorica possibilità di predisporre un Piano di Liquidazione e di eseguirlo sulla base di un suo cronoprogramma: il tutto trova quindi forma nel Programma di Liquidazione.

In estrema sintesi, il Liquidatore farà sua, aggiornandola e se del caso emendandola, la proposta economico-finanziaria formulata dal debitore nel ricorso di apertura della procedura, peraltro già verificata nei suoi fondamentali dalla relazione dello stesso gestore OCC. A questo punto, illustrerà la propria futura azione liquidatoria (es. esecuzione beni, chiusura contratti, ecc.) che contestualizzerà in una scala temporale, formalizzando il tutto in uno scritto che include lo schema teorico di ripartizione dell’attivo e la suddivisione del suo ricavato fra i creditori. Questo programma – che deve assicurare la ragionevole durata della procedura (art. 272. c.3. CCII) – deve esser sottoposto al Giudice Delegato entro i 90 giorni dall’apertura della liquidazione. Usando le parole del legislatore (art. 272, c.2, CCII) *“entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata, il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione. (...) Il programma è depositato in cancelleria e approvato dal giudice delegato”*.

Di seguito lo schema di programma di liquidazione proposto da uno dei software gestionali in uso⁴⁵.

⁴⁵ Fallcoweb di Zucchetti.



TRIBUNALE DI ROMA

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

(Artt. 213, commi 3 e 4, e 272, comma 2, c.c.i.)

Liquidazione controllata: Sovraindebitamento Legge 3/2012

Giudice Delegato: [REDACTED]

PEC della Procedura: [REDACTED]

Liquidatore: [REDACTED]

Indirizzo Liquidatore: [REDACTED]

Ill.mo sig. Giudice delegato

Il sottoscritto, OCC/Dott./Avv. Dott. [REDACTED], nominato Liquidatore della liquidazione controllata in epigrafe, dichiarata con sentenza n. ... del ..., comunicata in data ..., procede alla redazione del seguente

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

1. Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

1.1. Esercizio dell'impresa.

...

1.2. Affitto dell'azienda.

...

2. Possibilità e le modalità di cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

2.1. Possibilità e le modalità di cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami.

...

2.1.1. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

...

2.2. Possibilità e le modalità di cessione unitaria di beni.

...

2.2.1. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

...

2.3. Possibilità e le modalità di cessione unitaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

...

2.3.1. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

3. Beni immobili

3.1 I beni immobili acquisiti al fallimento sono quelli di cui all'elenco che segue:



- ()
- 3.2. Criteri e modalità di liquidazione
...
- 3.3. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.
...
- 4. Beni mobili e mobili registrati.**
- 4.1. I beni mobili inventariati sono quelli di cui all'elenco che segue.
()
- 4.2. Criteri e modalità della liquidazione.
...
- 4.3. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.
...
- 5. Partecipazioni societarie.**
- 5.1. Le partecipazioni societarie sono quelle di cui all'elenco che segue.
(importare i dati dell'inventario)
- 5.2. Criteri e modalità della liquidazione delle partecipazioni societarie.
...
- 5.3. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.
...
- 6. Crediti**
- 6.1. Crediti verso clienti e fornitori.**
...
- 6.1.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata.
...
- 6.2. Crediti verso società controllate.**
...
- 6.2.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata
...
- 6.3. Crediti verso erario.**
...
- 6.3.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata
...
- 6.4. Crediti verso terzi derivanti da atti e pagamenti revocabili.**
...
- 6.4.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata.
...
- 7. Azioni giudiziarie da intraprendere.**
- 7.1. Azioni di responsabilità nei confronti del debitore, degli amministratori, dei liquidatori, dei direttori generali, dei componenti del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di amministrazione, dei sindaci, dei revisori contabili.



7.1.1. Costi del primo grado e presumibili tempi di definizione.
...

7.2. Azioni revocatorie e recuperatorie.
...

7.2.1. Costi del primo grado e presumibili tempi di definizione.
...

7.3. Altro
...

7.3.1. Costi del primo grado e presumibili tempi di definizione.
...

8. Giudizi pendenti in cui subentrare.
...

8.1. Giudizi di cognizione.
...

8.1.1. Costi e presumibili tempi di definizione.
...

8.2. Giudizi di esecuzione.
...

8.2.1. Costi e presumibili tempi di definizione.
...


9. Beni da non acquisire all'attivo o da non liquidare per manifesta non convenienza.
...


10. Esiti delle liquidazioni già compiute prima della predisposizione del programma di liquidazione.
...

11. Ragionevole durata della procedura (art. 272, comma 3, c.c.i.).
...

Si chiede l'approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, c.c.i., del suesposto programma di liquidazione.

Cordiali saluti.



Il Liquidatore


1.7.2 Formazione del passivo

Ai sensi dell'art. art. 273 CCII, nella fase di accertamento del passivo viene stabilito quali creditori e titolari di diritti reali e personali hanno diritto di concorrere sul patrimonio di liquidazione.

I creditori ed i titolari di diritti personali o reali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del debitore possono presentare domanda di insinuazione al passivo nel termine assegnato con la sentenza di apertura della procedura. Scaduti i termini per la proposizione delle domande, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, completo e dettagliato, che comunica agli interessati.



Entro 15 giorni i creditori e i titolari di diritti reali e personali possono proporre osservazioni, qualora il liquidatore non abbia riconosciuto in tutto o in parte il loro credito o diritto, o non abbia riconosciuto il diritto di prelazione richiesto. Le osservazioni possono essere formulate anche con riferimento alle domande di altri creditori o titolari di diritti reali. Il liquidatore esamina le osservazioni e, se le ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo che comunica nuovamente ai creditori insinuati.

In assenza invece di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia. A differenza quindi della Liquidazione Giudiziale, nella Liquidazione Controllata lo stato passivo (in assenza di contestazioni portate all'attenzione del Giudice) viene determinato dal liquidatore, limitandosi il Giudice delegato al solo "visto".

In presenza di contestazioni che il liquidatore non condivide, lo stesso rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato. Contro quest'ultimo provvedimento può esser proposto reclamo al Collegio della sezione fallimentare.

Fino a che non sia stato ripartito tutto l'attivo, tutte le domande tardive di ammissione al passivo sono accettate purché il creditore dimostri che il ritardo non è a lui imputabile e che faccia istanza di ammissione entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

1.7.3 Azioni del liquidatore

Il legislatore tratta specificamente delle azioni legali che il liquidatore deve/può intraprendere. Nello specifico l'art. 274 del CCII dispone che:

"1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori."

In pratica, il liquidatore è tenuto ad intraprendere tutte quelle azioni tese al recupero dei beni e dei crediti del patrimonio del debitore inclusi nel piano di liquidazione oltre che dover esercitare tutte le azioni risarcitorie e recuperatorie che rientrano già nel patrimonio del debitore o che prima della procedura spettavano ai singoli crediti e che, per effetto dell'apertura della liquidazione, sono attribuite al liquidatore.

Si noti che nel caso di una liquidazione controllata il cui unico asset liquidabile sia un bene già assegnato a seguito di una procedura esecutiva, quest'ultima è sottomessa alla legge concorsuale. Sul punto il Tribunale di Reggio



Emilia con sentenza del 17 maggio 2022 ha stabilito che *“deve ritenersi ammissibile la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente”*. In altri termini, secondo i Giudice emiliani, nel caso di una procedura esecutiva non ancora conclusa con la distribuzione al creditore procedente con la distribuzione della somma ricavata, il liquidatore giudiziale può chiedere l’aprensione dell’intera somma ricavata alla massa attiva per poi distribuirla ai creditori concorsuali.

1.7.4 Esecuzione del programma di liquidazione e chiusura della procedura

I beni del debitore vengono quindi gestiti dal liquidatore, il quale provvede alla loro liquidazione e al successivo riparto del ricavato tra tutti i creditori concorrenti, nel rispetto della *par condicio creditorum*. Una volta che il Giudice delegato approva il programma di liquidazione, il liquidatore esegue le azioni contemplate nello stesso e finalizzate alla liquidazione dei beni spossessati al debitore, oltre alle azioni di recupero dei crediti del debitore e di acquisizione dei beni compresi nel patrimonio di quest’ultimo.

In altre parole, il liquidatore deve amministrare i beni ricevuti e procedere alla loro vendita ai fini dell’incasso (in denaro) del loro controvalore. Altresì il liquidatore deve incassare i crediti, fra cui anche quella quota parte dello stipendio del debitore decretata come asservibile al soddisfacimento dei creditori. Sul punto si ricorda che il Giudice, su parere del liquidatore, individua la quota mensile dello stipendio che risulta non spossessabile in capo al debitore in quanto dedicata al soddisfacimento dei bisogni essenziali del debitore e della sua famiglia: al netto di questa quota inattaccabile, tutta la restante parte dello stipendio è appresa dal liquidatore per la partecipazione al piano liquidatorio. Si precisa subito che l’importo determinato dal Giudice, su parere del Liquidatore, della frazione dello stipendio non conferibile al piano perché destinato ai bisogni della famiglia non è necessariamente pari all’ammontare dell’assegno sociale: esso potrà ben tener conto delle differenti peculiarità del debitore quali l’esistenza di spese mediche, la grandezza del nucleo familiare, la necessità di risorse essenziali per i fattori produttivi dell’impresa e/o dell’attività lavorativa. Si noti inoltre che da un punto di vista operativo, essendo le mensilità nette dello stipendio di importo variabile in ragione di vari fattori (ad esempio i giorni lavorati, le ferie, ecc.), risulta chiaro che la somma mensilmente messa a disposizione della procedura non è mai cifra costante. È quindi prassi determinare una media mensile (i.e. per ogni mensilità lavorativa) che il debitore conferisce al piano e poi fare il conguaglio ogni fine anno.

In relazione alle Liquidazioni controllate il cui unico bene appreso è il credito per la quota di stipendio spossessato, deve farsi una riflessione di ordine pratico. Non potendosi chiudere in meno di tre anni⁴⁶, questo tipo di Liquidazione implica un controllo (almeno) annuale delle condizioni reddituali/patrimoniali del debitore (e

⁴⁶ Art. 279 CCII dispone che *“salvo il disposto dell’articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”*.



anche delle esigenze di spesa familiari). Per chiarire: decorso uno o due anni dall'apertura di Liquidazione, il debitore potrebbe aver ereditato un patrimonio o, più semplicemente, essersi visto riconoscere un aumento salariale (ma anche aver perso il lavoro!); altresì la famiglia del debitore potrebbe essersi allargata con la nascita di un figlio e quindi essere aumentate le connesse spese vitali. Il liquidatore dovrà quindi monitorare periodicamente lo stato del debitore per tramite l'esame delle dichiarazioni dei redditi, dell'Isee e degli estratti conto bancari. Le modifiche sia delle entrate da apprendere alla procedura spossessandole al debitore che della quota di stipendio non conferibile per il soddisfo dei creditori dovranno essere comunicate dal Liquidatore al Giudice per la necessaria approvazione.

Il liquidatore può utilmente aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui far confluire l'incasso di tutti i succitati crediti nonché il provento delle vendite competitive.

Un cenno particolare va fatto per la vendita dei beni: ai sensi dell'art. art. 275, comma 2 del Codice, le vendite dei beni sono effettuate seguendo le disposizioni (se compatibili) previste per le vendite della liquidazione giudiziale. In altri termini, le vendite in oggetto dovranno essere caratterizzate, inter alia, del carattere della pubblicità, della competitività, della trasparenza; i beni venduti saranno quindi dotati di una stima/perizia di valore. Eseguita la vendita e riscosso l'intero prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo. Chi acquista un bene da una procedura di liquidazione controllata lo acquista quindi privo di ogni pregiudizievole.

Le risorse recuperate dalla liquidazione dei beni devono essere distribuite tra i creditori, rispettando l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo. Pertanto, le somme conseguite con la liquidazione sono distribuite secondo il seguente ordine:

- creditori prededucibili;
- creditori privilegiati (tenendo conto del diverso rango del privilegio e del valore dei beni sul quale grava l'ipoteca o il pegno)
- creditori chirografari;
- creditori postergati (ad esempio i soci delle società per i finanziamenti fatti alle stesse).

Alla distribuzione delle somme il liquidatore provvede sulla base di progetti di riparto, parziali o finale. Il progetto di riparto deve essere comunicato al debitore e ai creditori, con termine non superiore a quindici giorni per le eventuali osservazioni. In assenza di contestazioni, il liquidatore comunica il progetto di riparto al giudice che ne autorizza l'esecuzione. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore ne tenta il loro componimento, apportando le modifiche che ritiene opportune; altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato e reclamabile.



L'opera del liquidatore deve essere resocontata ogni sei mesi al Giudice Delegato. Si noti che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dall'incarico oltre che costituire elemento su cui il Giudice determina il compenso del liquidatore.

Terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto (art. 275). Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore. Se invece non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento.

Si noti:

- la procedura di liquidazione controllata si chiude solo con decreto del Tribunale. Contestualmente alla chiusura della Liquidazione si può avere il beneficio dell'esdebitazione -nel merito si rinvia al successivo paragrafo;
- il compenso del liquidatore è su istanza dello stesso: una volta ricevuta questa istanza, il Giudice valuta l'operato dell'ausiliario giudiziale e liquida il compenso con lo svincolo delle relative somme accantonate.

La chiusura della procedura produce effetti:

- nei confronti del debitore, in quanto viene meno lo spossessamento; il debitore riprende il potere di disposizione e di amministrazione di tutti i propri beni eventualmente residuati dopo la liquidazione, nonché la legittimazione processuale;
- nei confronti dei creditori, in quanto viene meno il divieto di azioni esecutive e cautelari; i creditori, sia anteriori che posteriori all'esecuzione delle formalità pubblicitarie del decreto di apertura, riprendono il libero esercizio dei loro diritti e delle azioni sui beni del debitore per la parte rimasta insoddisfatta dei loro crediti, fermo restando i possibili limiti derivanti dalla esdebitazione.



2 L'Esdebitazione: inquadramento normativo nel CCII

Nel Titolo V, Capo X, sez. I e II del D. Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è contenuta la disciplina relativa all'esdebitazione, regolamentata dagli artt. dal 278 al 283.

2.1 Perimetro applicativo e requisiti per l'accesso

L'esdebitazione è un meccanismo o, per meglio dire, un beneficio, che consente ai soggetti legittimati di ottenere la cancellazione definitiva dei propri debiti anche in caso di parziale o mancato pagamento degli stessi, all'esito della procedura di liquidazione giudiziale o controllata, a seguito di una dichiarazione giudiziaria di inesigibilità.

La disciplina, prevista originariamente nella Legge Fallimentare, è stata introdotta, con riferimento alle procedure di sovraindebitamento nel 2012, con l'approvazione della Legge n. 3 del 27.01.2012, denominata "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", dando così la possibilità ai soggetti destinatari di liberarsi dalle obbligazioni assunte, con la conseguenza che i creditori non possano più esigere il pagamento di quanto agli stessi spettante.

In tal modo, azzerata la propria esposizione debitoria, il debitore beneficiario riesce ad ottenere, mediante un processo di "riabilitazione finanziaria", il reinserimento nel tessuto economico garantendo allo stesso un nuovo inizio, comunemente definito con il termine anglosassone "*fresh start*".

Allo stesso tempo, l'istituto è stato concepito anche con la finalità di evitare la diffusione del ricorso al credito usurario ed alle attività irregolari, con un impatto positivo generale sul tessuto socio-economico italiano.

A seguito di un *iter* normativo cominciato nel 2019 e più volte rimandato, il 15 luglio 2022, il D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83, emendando il D.lgs. n.14/2019, ha sancito il definitivo ingresso nel panorama concorsuale italiano del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza nella sua versione finale, andando così a sostituirsi alla precedente Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) assorbendo altresì, per molti aspetti, la disciplina sul sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012.

Nel Codice della Crisi, la disciplina in esame è contenuta nelle Sezioni I e II del Capo X del Titolo V, rubricato "*Esdebitazione*", negli articoli dal 278 al 282; il successivo ed ultimo articolo del Capo X, l'art. 283, si riferisce invece alla disciplina della "*esdebitazione del sovraindebitato incapiente*".

Procedendo all'analisi della normativa, l'art. 278, comma 1, CCII, fornisce la definizione di esdebitazione prevedendo che "*l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata (...)".*

Dal tenore letterale della norma, appare evidente l'imprescindibile collegamento alle procedure liquidatorie previste dal CCII: **i)** la liquidazione giudiziale (che si sostituisce al fallimento), riservata alle società fallibili o "sopra



soglia” e **ii**) la liquidazione controllata (che si sostituisce alla liquidazione del patrimonio), riservata ai consumatori ed alle società non fallibili o “sotto soglia”.

Da tale rapporto con le predette procedure liquidatorie, ne deriva che i soggetti legittimati a beneficiare dell’esdebitazione sono gli stessi cui è riservato l’accesso alle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, con efficacia, peraltro, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili in caso di società (art. 278, comma 4, CCII).

Con riferimento ai soggetti che possono beneficiare a tale disciplina, secondo quanto disciplinato dall’art. 278, comma 3, CCII, *“possono accedere all’esdebitazione, (...) tutti i debitori di cui all’art. 1, comma 1, CCII”, ovvero il “consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.*

Di conseguenza, non rientrano nel perimetro applicativo dell’esdebitazione i debiti insoddisfatti derivanti dalle altre procedure previste dal Codice della Crisi, quali il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore.

In tali procedure negoziali, l’inesigibilità del debito matura quale conseguenza dell’adempimento della proposta rivolta ai creditori omologata dal tribunale.

Tuttavia, ferma la possibilità di rendere inesigibili le somme dovute, vi sono alcuni diritti vantati dai creditori che, anche in caso di accesso all’esdebitazione, restano comunque esclusi e, pertanto, in ogni caso da corrispondere.

Si tratta, ai sensi dell’art. 278, comma 7, CCII, dei debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimento di danni causati da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

2.2 Le condizioni soggettive ostative

In aggiunta al presupposto oggettivo, l’art. 280 CCII esplicita le condizioni ed i requisiti soggettivi per l’accesso all’esdebitazione. Infatti, il debitore è ammesso a fruire del beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

- a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale



per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁴⁷, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, caionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;*
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;*
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;*
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte".*

Una importante considerazione riguarda il sopra citato punto a), secondo il quale, i soggetti fallibili o "sopra soglia", una volta ottenuta la riabilitazione per i delitti per i quali sono condannati, possono richiedere di accedere all'esdebitazione; di contro, i soggetti non fallibili, in caso di sussistenza della colpa grave, mala fede o frode nel causare il sovraindebitamento, non possono richiedere l'accesso all'esdebitazione.

⁴⁷ L'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011 derubricato Tipologia delle misure e loro presupposti, disciplina che "1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.



Alla luce delle condizioni sopra esposte, appare di fondamentale importanza la sussistenza della meritevolezza del debitore, intesa come il possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, anche al fine di uniformare le valutazioni da parte dei singoli tribunali ai fini del riconoscimento del beneficio.

Gli stessi presupposti e, in particolare, la previsione della lettera e), manifestano altresì l'intento da parte del legislatore di evitare che il debitore possa assumere quale comportamento ricorrente la contrazione di obbligazioni ed il conseguente mancato rimborso delle stesse, potendo ottenerne la cancellazione per un numero massimo di due volte. Con tale previsione, l'intenzione del legislatore è quella di contrastare ogni eventuale abuso dello strumento che andrebbe ad arrecare danni al sistema economico.

Inoltre, nel caso specifico in cui il debitore sia una società, le condizioni previste dall'art. 280 CCII, devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti della stessa.

In aggiunta a tale previsione normativa, qualora il richiedente sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, ai suddetti presupposti si aggiungono, implicitamente, anche quelli previsti dall'art. 69 CCII "*Condizioni soggettive ostative*", relativamente all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai quali può essere fatto un rimando anche in tale ambito, che prevede che non accede alla citata disciplina il consumatore che:

- *è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;*
- *ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;*
- *ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".*

2.3 Condizioni temporali per l'accesso

Sotto il profilo temporale, l'esdebitazione può essere concessa una volta conclusa la procedura liquidatoria o decorsi tre anni dall'apertura della stessa.

Il termine per l'ottenimento dell'esdebitazione, quindi, potrebbe anche essere più breve rispetto ai tre anni nel caso in cui la procedura si concluda antecedentemente tale periodo.

Infatti, a norma dell'art. 279 CCII, rubricato "*Condizioni temporali di accesso*", "*il debitore ha il diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*".

Pertanto, il momento nel quale si individua la concessione del beneficio corrisponde alla chiusura della liquidazione, se la liquidazione dell'attivo liquidabile viene ultimata prima di tre anni dall'apertura della stessa o, *in extremis*, decorsi tre anni.

La previsione normativa relativa al termine per il conseguimento dell'esdebitazione è stata impiegata da molteplici tribunali italiani come punto di riferimento per individuare un termine per la durata della procedura di



liquidazione controllata, posto che il codice della crisi nulla dispone in merito. Tuttavia, la recente sentenza n. 6/2024 emessa dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato il principio secondo il quale il termine triennale dell'esdebitazione può non coincidere con il termine massimo della durata della procedura di liquidazione controllata nel caso in cui non siano terminate le procedure di realizzazione dell'attivo e/o di eventuali azioni recuperatorie o risarcitorie.

2.4 Il decreto di chiusura della procedura liquidatoria e la conseguente concessione o diniego del beneficio dell'esdebitazione

Come conseguenza della concessione del beneficio, ai sensi dell'articolo 281 CCII, contestualmente al decreto di chiusura della procedura liquidatoria e, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti.

Allo stesso modo, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, e su istanza del debitore, il tribunale provvede allo stesso modo.

Ai fini di cui sopra, ai sensi del comma 3 dell'art. 281 CCII, il curatore deve dare atto nei propri rapporti riepilogativi periodici dei fatti rilevanti ai fini della concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione.

A tal proposito, nella sentenza del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2021, pres. Florini, est. Rimondini, è stato specificamente previsto che il liquidatore *“due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, depositando in tribunale, all'esito di eventuali osservazioni, una relazione finale entro il mese successivo alla scadenza del triennio”*.

In caso di mancata chiusura della procedura liquidatoria, l'esdebitazione non ha effetti sullo svolgimento delle operazioni di liquidazione né sui giudizi pendenti, con la conseguenza che, in caso di distribuzione di maggiori somme in favore dei creditori concorsuali, l'esdebitazione avrà effetto solo nei confronti di quelli rimasti insoddisfatti.

Il decreto del tribunale viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore ed ai creditori ammessi al passivo e non soddisfatti. Questi ultimi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII.

2.5 L'Esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII

L'art. 282, comma 1, del CCII, rubricato *“Esdebitazione di diritto”*, dispone che *“Per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale (...)”*.



Appare quindi evidente che l'esdebitazione di diritto viene a determinarsi, diversamente rispetto alla precedente normativa della legge n. 3/2012, *ipso iure* e viene dichiarata dal Tribunale, decorsi tre anni dall'apertura, dopo la pubblicazione del decreto di chiusura della procedura, a sola condizione che l'esposizione debitoria non sia stata cagionata da uno delle fattispecie specificate al comma 2 dell'articolo in esame.

Pertanto, rispetto alle previsioni dell'art. 281, nella liquidazione controllata, il debitore non deve attivarsi, mediante la proposizione dell'istanza, per provvedere alla richiesta di ammissione all'esdebitazione.

L'esdebitazione è dichiarata con decreto motivato del tribunale pubblicato nel registro delle imprese come comunicato al Pubblico Ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo al tribunale o alla Corte di Appello a mente dell'articolo 124 CCII, nelle more di trenta giorni.

L'articolo in commento, al comma 2, stabilisce che l'esdebitazione di diritto non opera, oltre che nelle ipotesi specificamente previste dall'art. 280 CCII, anche nei casi in cui lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce di quanto sopra esposto, si riporta di seguito un estratto della sentenza del Tribunale di Forlì del 29.12.2022, relativa all'apertura di una procedura di liquidazione controllata nella quale è prevista l'automatica esdebitazione del debitore all'esito della chiusura della stessa o decorsi i tre anni dall'apertura:

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione



Si evidenzia che, la citata sentenza dispone a carico del liquidatore, ai fini della concessione dell'esdebitazione, di redigere una specifica relazione con la quale deve riferire sulla presenza delle condizioni di accesso (art. 280 e 282) al beneficio.

Infine, il comma 3 citato articolo dispone che *“Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni”*.

2.6 Confronto con le precedenti discipline

Originariamente, come già anticipato, l'esdebitazione era già prevista nella disciplina della Legge Fallimentare, seppur limitatamente all'imprenditore, persona fisica, che residuava nei confronti dei creditori debiti non soddisfatti a seguito della chiusura della procedura fallimentare.

L'istituto è stato introdotto *ex novo* nel nostro ordinamento con la riforma delle procedure concorsuali di cui al D.lgs. n. 5/2006, accordando al debitore (fallito) la liberazione dai debiti residui non soddisfatti nella procedura concorsuale, a condizione che lo stesso sia ritenuto *“meritevole”*.

L'art. 142 della Legge Fallimentare prevedeva, infatti, il beneficio in favore delle persone fisiche (imprenditore individuale fallito o socio fallito) che ne facciano apposita istanza con ricorso presentato in sede di chiusura del fallimento, ovvero entro l'anno successivo al decreto, che si siano dimostrate collaborative con gli organi della procedura e che non risultino aver tenuto in passato condotte che inducano ad escludere la sua onestà o, comunque, la sua meritevolezza.

L'istituto intendeva, quindi, *“premiare”* i debitori collaborativi e che avessero cooperato a favorire lo svolgimento della procedura.

La sua applicazione, inoltre, con il D.lgs. n. 169/2007 è stata estesa oltre che alle procedure avviate a partire dal 16 luglio 2006, anche a quelle ancora pendenti a tale data.

L'applicazione del beneficio in seno alla legge fallimentare avviene su concessione del tribunale, a seguito di specifica istanza presentata dal debitore in due diversi momenti: i) al momento della chiusura della procedura o ii) successivamente, entro un anno dal decreto di chiusura.

I requisiti soggettivi positivi previsti sono i seguenti:

- 1) *“abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*
- 2) *non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*
- 3) *non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;*
- 4) *non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;*



- 5) *non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;*
- 6) *non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale”.*

Il presupposto oggettivo, invece, è che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in minima parte; quindi, anche in presenza di riparti che abbiano consentito il pagamento dei creditori seppur in misura esigua, è comunque consentito il riconoscimento dell'esdebitazione poiché non vi sono previsioni sulla percentuale minima. Lo stesso presupposto è stato oggetto di critica in quanto considerato come un ostacolo alla concessione del beneficio.

Una prima importante differenza con l'esdebitazione prevista dalla legge fallimentare è che il codice della crisi ha esteso il beneficio anche alle società. Infatti, stando a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 142 L.F. *“il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (...)”*; con il codice della crisi invece, non viene fatto un esclusivo riferimento alla persona fisica, bensì ai soggetti che possono accedere alla liquidazione controllata ed alla liquidazione giudiziale, e quindi sia le persone fisiche sia le società.

Analogamente al Codice della Crisi, anche la legge fallimentare prevedeva l'esclusione dall'esdebitazione degli stessi diritti di cui all'art. 278, comma 6, CCII.

Con la legge n. 3/2012, tale meccanismo è stato esteso anche ai debitori che hanno assunto debiti per scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa. Infatti, l'agevolazione è stata rivolta ai consumatori che riversino in una condizione tale da impedire anche di provvedere al pagamento, seppur parziale, dei propri debiti attraverso il ricorso ad una delle procedure consentite dalla legge per la composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la conclusione di un accordo con i creditori ovvero con la liquidazione del patrimonio disponibile.

La disciplina dell'esdebitazione era contenuta nell'art. 14 ter decies della L. n. 3/2012⁴⁸.

⁴⁸ *“Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:*

- a) *abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*
- b) *non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*
- c) *non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;*
- d) *non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;*



La Legge n. 3/2012 non prevedeva la possibilità di esdebitazione di diritto, con conseguente necessità da parte del debitore di dover presentare un'apposita istanza, mentre nel nuovo codice opera di diritto *latae sententiae* ex art 282 CCII a seguito del provvedimento di chiusura e, comunque, non oltre tre anni dalla sua apertura.

In definitiva, le principali differenze tra la disciplina dell'esdebitazione contenuta nel Codice della Crisi, e quindi attualmente in vigore, e quella precedente, possono essere così sintetizzate:

- a) vengono ammesse alla esdebitazione anche le persone giuridiche e, fra queste, le società, la cui esdebitazione "ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili" (art. 278, comma 5, CCII);
- b) scompare l'esigenza del presupposto oggettivo costituito dal pagamento, almeno parziale dei creditori;
- c) viene introdotta l'esdebitazione "di diritto" a favore del soggetto sovraindebitato che abbia dato impulso ad una procedura di liquidazione controllata dopo la chiusura o, se successiva, decorsi tre anni dalla sua apertura;
- d) infine, si stabilisce, con una previsione decisamente orientata verso il favore per il c.d. "fresh start", che: "con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale" (art. 278, comma 1, CCII), con ciò superando, ad esempio, la ineleggibilità ai sensi art.

e) *abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;*

f) *siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.*

2. *L'esdebitazione è esclusa:*

- a) *quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;*
- b) *quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.*

3. *L'esdebitazione non opera:*

- a) *per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;*
- b) *per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;*
- c) *per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.*

4. *Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del Codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.*

5. *Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:*

- a) *che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);*
- b) *che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.*

6. *Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento".*



2382 c.c., alla carica di amministratore, ovvero le decadenze dalla possibilità di esercitare alcune professioni (avvocato, commercialista, ecc.).

Invece, tra gli elementi di continuità permanenti tra vecchia e nuova normativa, occorre citare, soprattutto, le condizioni di meritevolezza del debitore, ad oggi ricondotte alla assenza delle “condizioni soggettive ostative” di cui all’art. 69 CCII.



3 L'Esdebitazione del debitore incapiente

3.1 Il debitore incapiente nel D.lgs. n. 14/2019

L'art. 283 del D.lgs. n. 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) al comma 1 dispone "Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati".

Pertanto, debutta nel nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza la figura del "debitore incapiente".

In realtà la figura del debitore incapiente non è una vera e propria novità legislativa. Il D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18/12/2020 (c.d. "Decreto ristori"), aveva introdotto nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'istituto della c.d. esdebitazione del debitore incapiente, anticipando di fatto l'applicazione del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022.

L'art. 14-terdecies della precedente Legge n. 3/2012 dedicato proprio al "sovraindebitato incapiente" contemplava una disposizione premiale nei confronti del debitore persona fisica, analoga a quella prevista dalla legge fallimentare per l'imprenditore, che prevedeva per il debitore l'ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti alle seguenti condizioni:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione".

Per contro, secondo la vecchia formulazione della Legge n. 3/2012, l'esdebitazione era esclusa quando il sovraindebitamento era da imputarsi ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacità patrimoniali dell'indebitato e quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione e nel corso della



stessa, aveva posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danni di altri.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza supera le predette limitazioni disciplinando espressamente una specifica procedura volta a consentire la liberazione dai debiti della persona fisica incapiente, sia esso imprenditore che professionista o consumatore: si tratta non di una procedura di sovraindebitamento in senso proprio ma di una procedura di esdebitazione appositamente designata per il debitore incapiente.

La relazione di accompagnamento al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza evidenzia come la vera ratio della norma sia quella di *“offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi”*.⁴⁹

A tal proposito, già ai tempi della precedente Legge n. 3/2012, una parte della dottrina segnalava un possibile effetto distorsivo della predetta disposizione nel senso che, in dichiarato contrasto con le finalità di reinserimento dell'esdebitato nel circuito economico reale, al fine di consentire la produzione di nuova ricchezza, il debitore poteva essere incentivato a non produrre nuove utilità economiche quantomeno nei primi quattro anni, al fine di non perdere il beneficio acquisito⁵⁰.

Orbene, l'esdebitazione dell'incapiente non deve considerarsi uno strumento meramente “perdonistico”, quanto piuttosto uno strumento volto ad offrire la possibilità di una c.d. *second chance*. L'esdebitazione dell'incapiente, infatti, mira alla reimmissione di questi soggetti nel circuito economico e produttivo, piuttosto che lasciarli ai margini e spesso in balia di fenomeni usurari o di attività irregolari, così da poter contare anche su queste energie, liberate dal fardello del debito con effetti positivi generali sul piano dell'emersione del “sommerso” e dell'incremento del Pil nonché sull'incremento del gettito fiscale⁵¹.

Per quanto riguarda i destinatari, l'esdebitazione dell'incapiente è riservata, sotto il profilo soggettivo, alle persone fisiche sovraindebitate. I soggetti in stato di sovraindebitamento sono elencati dalla legge. L'operazione di individuazione dei soggetti legittimati all'accesso all'esdebitazione consiste, dunque, nella seguente operazione logica: l'estrapolazione dall'insieme dei soggetti sovraindebitati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D), CCII, delle sole persone fisiche⁵².

Pertanto, potranno beneficiare dell'esdebitazione dell'incapiente:

⁴⁹ Cfr. Relazione di accompagnamento al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

⁵⁰ Tribunale Ordinario di Milano Sezione Fallimentare decreto del 20/02/2020 “La ratio della norma è quella di offrire una “second chance a soggetti che non avrebbero alcuna prospettiva in concreto per superare lo stato di sovraindebitamento, al fine di reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi; peraltro, il possibile effetto distorsivo della disposizione segnalato in dottrina è nel senso che, in dichiarato contrasto con le finalità di reinserimento dell'esdebitato nel circuito economico reale al fine di consentire la produzione di nuova ricchezza, il debitore potrebbe essere incentivato a non produrre nuove utilità economiche quantomeno per i primi quattro anni, al fine di non perdere il beneficio acquisito”.

⁵¹ Farolfi, “Il nuovo codice della crisi e l'esdebitazione”, Giustiziacivile.com;

⁵² Bianconi, “L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questioni problematiche e controverse”, Diritto della crisi



- tutti i consumatori;
- il professionista individuale (ma non l'associazione professionale o la STP);
- l'imprenditore individuale minore e non commerciale;
- l'imprenditore commerciale individuale non minore, ma non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per decorso del termine di cui all'art. 33 CCII;
- il socio (persona fisica) illimitatamente responsabile di società commerciale minore, ovvero di società non commerciale, ovvero, infine, di società commerciale non minore, ma non più assoggettabile a liquidazione giudiziale per decorso del termine di cui all'art. 33 CCII.

Non potranno, invece, beneficiare dell'esdebitazione dell'incapiente i soggetti aggregati e gli Enti ivi comprese le start-up innovative.

La domanda di esdebitazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 283 CCII, è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve, altresì, essere allegata una relazione particolareggiata del Gestore della crisi dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il Gestore dell'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. In questo senso, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'art. 283 CCII.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 283 CCII, i compensi spettanti all'OCC, con riferimento alla procedura dell'indebitato incapiente, sono ridotti della metà. Alcuni organismi, riconoscendo la funzione sociale di tale procedura, hanno adottato, al proprio interno, disposizioni economiche ancora più favorevoli nei confronti dell'indebitato, riconoscendo le difficoltà insite nel suo status di incapiente e prevedendo, a tal fine, la possibilità di compensi di importo fisso e non calcolati sulla base dell'effettivo caso.



Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la “meritevolezza” del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede, con decreto, l’esdebitazione.

Nel provvedimento, il giudice deve indicare con quali modalità e secondo quali termini il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato.

Per agevolare il controllo, è previsto che il Gestore dell’OCC vigili sul tempestivo deposito della dichiarazione annuale da parte del debitore e svolga, nell’arco dei quattro anni successivi al decreto, le indagini che il giudice ritenga utili al fine di verificare il persistere delle condizioni per usufruire del beneficio.

Giova osservare come, il computo della massa attiva eventualmente sopraggiunta ed utile al soddisfacimento dei richiamati creditori (almeno il 10%) sia condotto su base annua, tenendo escluso dal novero le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, parametrato all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato il numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013. Conseguentemente, ove sopraggiungesse all’indebitato incapiente una massa inferiore alla richiamata percentuale del 10% l’obbligo dell’assolvimento del debito non opera superati i quattro anni⁵³.

In termini pratici, il secondo comma dell’art. 283 CCII stabilisce che la valutazione di rilevanza delle utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore complessivamente al 10%, deve essere condotta su base annua ed ha lo scopo di monitorare, anno per anno, se sussiste ancora l’impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette oppure, al contrario se sono sopraggiunte utilità che consentono il pagamento della percentuale indicata. Per tale ragione, il citato comma richiede che il debitore dichiari annualmente eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi della norma, che cioè consentono il pagamento dei creditori nella misura non inferiore del 10%. E che il giudice accerti, anno per anno, la fondatezza di tale dichiarazione.

Il decreto emesso dal giudice è comunicato al debitore ed ai suoi creditori, che possono proporre opposizioni entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In merito alle opposizioni, il giudice convoca gli opposenti ed il debitore, oppure provoca tra gli stessi un contraddittorio scritto, al fine di confermare o revocare il provvedimento sull’esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII.

⁵³ “Il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza vara l’esdebitazione di diritto e il debitore incapiente”, Crusi&Partners;



3.2 Presupposti soggettivi

A differenza dal concordato minore, dalla liquidazione controllata e dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'effetto esdebitativo non opera quale effetto consequenziale di una procedura concorsuale, ma come beneficio di carattere eccezionale accordato al debitore⁵⁴.

Tale beneficio è direttamente ricollegato a dei presupposti soggettivi e oggettivi.

In merito ai presupposti soggettivi, l'indebitato incapiente deve essere una persona fisica e meritevole ovvero non deve aver procurato la sua condizione di sovraindebitato mediante atti in frode o per dolo e colpa grave.

Il concetto di incapacienza è contenuto nella dizione normativa per cui il debitore "non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". Tuttavia, il ricorso al credito deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assunte in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche⁵⁵.

La giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sulla meritevolezza valutata in caso di omissioni contributive e tributarie rilevanti. In tal senso, è utile richiamare la pronuncia del Tribunale di Verona del 23/08/2023 che afferma "di là delle ipotesi in cui il mancato versamento di imposte integra una fattispecie di reato, il mancato assolvimento degli obblighi fiscali o contributivi costituisce sempre un disvalore. Ed invero, l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ed in base a criteri di progressività è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza".

Sempre sulla meritevolezza, si è pronunciato, anche, il Tribunale di Avellino con il decreto n. 27529⁵⁶ del 23/06/2022, che sebbene riferito alla legge n. 3/2012, fornisce l'occasione per riflettere sulla portata attuale della clausola di meritevolezza nella materia del sovraindebitamento e soprattutto, nella circostanza dell'indebitato incapiente.

Nel caso trattato dal Tribunale di Avellino, il richiedente aveva contratto debiti facendo più volte ricorso al credito. L'intenzione era quella di aiutare economicamente il fratello dell'indebitato nella ristrutturazione di un immobile in quanto quest'ultimo non avrebbe potuto accedere ad alcuna forma di finanziamento, poiché disoccupato.

Il Giudice ha ritenuto le ragioni di parte inidonee a giustificare la condizione di sovraindebitamento in quanto "non destinate a soddisfare esigenze primarie, sia perché contratte a scopo liberale onde consentire l'accesso indiretto al credito di un altro soggetto". Il giudice, quindi, ha basato la propria decisione su un concetto di

⁵⁴ Conte, "L'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII";

⁵⁵ Soldati, "La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente";

⁵⁶ Tribunale di Avellino decreto n. 27529 del 23/06/2022, est. Russolillo.



meritevolezza che va oltre la mera assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Il tribunale, richiamando altra giurisprudenza (Tribunale La Spezia, sez. civ., ord. 03/03/2022, est. Barbuto), ha definito meglio l'oggetto della verifica dei c.d. requisiti negativi⁵⁷, vale a dire l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave: "Il giudizio è incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti, sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse".

Il giudice, inoltre, propone un'elencazione esemplificativa delle ipotesi di indebitamento che possono senz'altro ritenersi giustificate e, quindi, meritevoli: finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione, ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare. Allo stesso modo, il giudice individua alcuni casi che, al contrario, rappresentano il paradigma della non meritevolezza: impiego delle somme in maniera arbitraria e a favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie.

La medesima disposizione è oggi contenuta nel comma 7, dell'art. 283 CCII e vi ricomprende le ragioni che hanno condotto il soggetto a contrarre debiti ed il comportamento tenuto successivamente nella gestione delle proprie risorse. In sostanza, il giudice ha ritenuto che il debitore non potrà essere premiato ove abbia disposto delle somme erogate "in modo del tutto arbitrario o in assenza di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie".

Questo metodo di giudizio denota l'importanza fondamentale della Relazione particolareggiata del Gestore dell'OCC, in quanto viene a costituire uno dei fondamenti del successivo giudizio ed è proprio su di essa che si fonda la valutazione dell'organo giudiziario.

È importante che il gestore della crisi, nella redazione della propria relazione particolareggiata si preoccupi di specificare in dettaglio le vicende che hanno segnato la compromissione del patrimonio del soggetto indebitato incapiente, allegando la documentazione ed ogni altro supporto probatorio necessario a dimostrarle.

Il ruolo affidato al gestore della crisi determina la necessità, per il gestore stesso, di accedere alle banche dati nel sovraindebitamento.

Il previgente art. 15, comma 10, della Legge n. 3/2012 statuiva la possibilità di accesso alle banche dati da parte dell'OCC "per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo"⁵⁸.

⁵⁷ Marano Martina, Riflessioni sul requisito della meritevolezza prima e dopo il Codice della crisi, Pactum Rivista di diritto dei contratti.

⁵⁸ "10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al



Il Gestore dell'OCC, infatti, doveva attestare sia la veridicità delle informazioni rilevanti fornite dal debitore, sia la fattibilità del piano di risanamento, con il riscontro doveroso di quanto portato a conoscenza dal debitore mediante il ricorso a fonti autonome di conoscenza⁵⁹.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza non prevede un'analoga previsione pur non essendo venute meno le esigenze sottese all'accesso.

Tuttavia, come affermato dal Giudice Giuseppe Limitone in un suo lavoro dal titolo *“La necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento”*: *“L'OCC non è un advisor del debitore, di cui si possa fidare, e che debba sempre necessariamente aiutare a raggiungere il risultato prefisso, ma è un ausiliario di giustizia, che compie attività surrogate del giudice, in una logica di degiurisdizionalizzazione delle procedure di risanamento, (compensata e) caratterizzata appunto (non dall'assenza totale di un controllo terzo, ma) dalla presenza di un organo (l'OCC), che svolge le funzioni istruttorie del giudice”*⁶⁰.

Per questa ragione, è evidente la necessità per il Gestore dell'OCC di accedere a tutte le banche dati a cui poteva accedere sotto la previgente Legge n. 3/2012.

Sulla questione, la giurisprudenza a tale proposito ha delineato implicitamente due orientamenti.

Un primo orientamento fatto proprio dal Tribunale di Genova nella sentenza del 07/11/2022⁶¹ dove il Giudice ha ritenuto l'art. 15 della legge n. 3/2012 non espressamente abrogato e quindi l'accesso alle banche dati ancora possibile. Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 10/02/2023 il quale ritiene che l'art. 15 della legge n. 3/2012 essendo attinente alla regolamentazione del funzionamento dell'OCC, risulta ad oggi ancora vigente e non abrogato dal CCII.

Tuttavia, come riportato dal Giudice Limitone *“È invece verosimile che vi sia stata abrogazione implicita per nuova regolazione della intera materia, visto che l'accesso alle banche dati è previsto in diverse parti del Codice, ma non in quella che qui interessa, rendendo così plausibile l'opzione della mera dimenticanza da parte del Legislatore, cui*

consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

⁵⁹ Limitone, *“La necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento”*, Il Caso.it,

“Tale possibilità, rectius potere-dovere, di accesso, era prevista perché l'OCC doveva attestare sia la veridicità delle informazioni rilevanti fornite dal debitore, sia la fattibilità del piano di risanamento, con l'intuitivo corollario del doveroso riscontro di quanto portatogli a conoscenza dal debitore mediante il ricorso a fonti autonome di conoscenza, anche perché, è bene averlo sempre presente, l'OCC non è un advisor del debitore, di cui si possa fidare, e che debba sempre necessariamente aiutare a raggiungere il risultato prefisso, ma è un ausiliario di giustizia, che compie attività surrogate del giudice, in una logica di degiurisdizionalizzazione delle procedure di risanamento, (compensata e) caratterizzata appunto (non dall'assenza totale di un controllo terzo, ma) dalla presenza di un organo (l'OCC), che svolge le funzioni istruttorie del giudice.

⁶⁰ Limitone, *“La necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento”*, Il Caso.it.

⁶¹ Tribunale di Genova, sentenza del 07/11/2022.



si può rimediare con l'analogia legis (la norma vigente al caso non previsto) e/o con l'analogia iuris" (norma desunta dallo stesso principio)"⁶².

Proseguendo con i richiami giurisprudenziali, il Tribunale di Alessandria con la sentenza del 15/12/2022⁶³ ha ritenuto di estendere l'ambito di applicazione della procedura di cui all'art. 283 CCII, prevedendo che, non osta a ritenere sussistente il requisito della meritevolezza, la circostanza che tutti i debiti del ricorrente derivino dall'attività imprenditoriale precedentemente svolta, in mancanza di elementi da cui risulti che il debitore abbia assunto i debiti con colpa grave.

Il Tribunale di Modena nella sentenza del 5/2/2023⁶⁴ ha stabilito che, ai fini della valutazione del requisito della meritevolezza, è necessario procedere con un esame delle obbligazioni assunte e rimaste inadempite a partire

⁶² Limitone, "La necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento", Il Caso.it, "Dello stesso avviso anche Trib. Pistoia 10.2.2023, secondo cui sarebbe ancora vigente l'art. 15 della legge n. 3/2012, posto che l'art. 15 della legge n. 3/2012 attiene alla regolamentazione del funzionamento dell'OCC, come estensione del Regolamento n. 212 del 24 settembre 2014, sicuramente non abrogato dal CCII, ma la pronuncia non tiene conto che l'accesso alle banche dati non attiene *stricto sensu* al funzionamento dell'OCC, inteso come struttura istituzionale, essendo a tale scopo operante proprio il citato Regolamento Ministeriale, bensì alla possibile violazione del diritto alla privacy, trattandosi di dati sensibili. È invece verosimile che vi sia stata abrogazione implicita per nuova regolazione della intera materia, visto che l'accesso alle banche dati è previsto in diverse parti del Codice, ma non in quella che qui interessa, rendendo così plausibile l'opzione della mera dimenticanza da parte del Legislatore, cui si può rimediare con l'analogia legis e/o con l'analogia iuris. Un aggancio può senz'altro venire dal richiamo fatto dall'art. 65, co. 2, CCII (valorizzato da Trib. Salerno 2.11.2022 per giustificare l'attuale possibilità di accesso alle banche dati da parte dell'OCC), secondo cui alle procedure di sovraindebitamento". Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili, tra cui l'art. 49, co. 3, lett. f) (richiamato anche dall'art. 270, co. 5), però con il duplice limite: a) che l'accesso ivi previsto non riguarda tutte le banche dati possibili; b) che l'accesso può essere disposto dal tribunale. Nello stesso senso: Trib. Bologna, 29.11.2022; Trib. Forlì, 2.1.2023.

⁶³ Tribunale Alessandria, sentenza del 15/12/2022;

⁶⁴ Tribunale Modena, 05/02/2023 "La "insistenza" del legislatore in parte qua apparirebbe priva di senso, ove la meritevolezza non rappresentasse il fondamentale presupposto di accesso alla EDI. Da ciò discende la necessità di scrutinare l'elemento soggettivo, nell'ambito della EDI, con particolare rigore. E quindi sarà solo il superamento positivo di tale vaglio a poter garantire al sovraindebitato il conseguimento della second chance, aspetto finalistico sicuramente e condivisibilmente perseguito dal Legislatore, ma con ogni evidenza recessivo rispetto all'aspetto "premiale", da riservarsi quindi a debitori che siano oggettivamente meritevoli.

Al fine di svolgere un'approfondita valutazione del requisito soggettivo in parola, è necessario procedere con un esame delle obbligazioni assunte e rimaste inadempite, a partire dal loro momento genetico, ossia considerando se l'obbligazione stessa sia stata assunta con la consapevolezza dell'impossibilità di adempierla, ovvero in modo fraudolento, ovvero fosse palesemente sproporzionata alla possibile futura capacità di adempimento. [...] Il OMISSIS, in due occasioni nel corso della sua vita, ha tentato di avviare una attività di piccola impresa, al probabile scopo di migliorare le sue condizioni esistenziali. In ambo i casi non si è lanciato in operazioni avventate, o sconclusionate, né dal punto di vista oggettivo (da ultimo ha aperto un piccolo bar), né dal punto di vista economico finanziario (per la prima operazione non ha contratto debiti significativi, avendo solo omesso il pagamento della CCIAA; per la seconda operazione ha contratto un finanziamento in parte onorato, ed in parte mai richiesto a rimborso). In nessuno dei casi si è certamente arricchito ai danni dei creditori, ed anzi, in ambo i casi, ha limitato i danni al ceto creditorio, cessando – quand'anche solo di fatto nel primo caso – l'attività imprenditoriale al sopravvenire delle difficoltà. In ogni caso il debito complessivo è da considerarsi oggettivamente limitato. Ha poi ricominciato a vivere attraverso il proprio lavoro subordinato. I debiti contratti non sono stati onorati, ma ciò ha dipeso, a parere di questo Giudice, da un duplice ordine di ragioni: 1) il primo, rappresentato dal fatto che il OMISSIS piuttosto che non volerli onorare, non era in grado di farlo; 2) il secondo, di certo meno commendevole, rappresentato dalla circostanza di aver goduto della



dal loro momento genetico, ossia considerando se l'obbligazione stessa sia stata assunta con la consapevolezza dell'impossibilità di adempierla, ovvero in modo fraudolento, ovvero fosse palesemente sproporzionata alla possibile futura capacità di adempimento⁶⁵. In particolare, il Giudice ha ritenuto che il debitore in due occasioni nel corso della sua vita, aveva tentato di avviare una attività di piccola impresa, al probabile scopo di migliorare le sue condizioni esistenziali. In ambo i casi non si è lanciato in operazioni avventate, o sconclusionate, né dal punto di vista oggettivo, né dal punto di vista economico finanziario. In nessuno dei casi si era certamente arricchito ai danni dei creditori, ed anzi, in ambo i casi, aveva limitato i danni al ceto creditorio, cessando l'attività imprenditoriale al sopravvenire delle difficoltà. In ogni caso, il debito complessivo era da considerarsi oggettivamente limitato. Il debitore aveva poi ricominciato a vivere attraverso il proprio lavoro subordinato. I debiti contratti non erano stati onorati, ma ciò era dipeso, a parere del Giudice, da un duplice ordine di ragioni: 1) il debitore piuttosto che non volerli onorare, non era in grado di farlo ; 2) il secondo, di certo meno commendevole, rappresentato dalla circostanza di aver goduto della nota e sostanziale inerzia dei creditori interessati a fronte della quale era, se non giuridicamente giustificabile, almeno "umanamente" comprensibile la mancata attivazione del debitore confidando in una "assoluzione" per prescrizione.

Il Tribunale di Cassino nella sentenza del 17/4/2023, in merito al caso specifico di un debitore che si trovava nell'impossibilità di sostenere il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e che aveva subito la diminuzione della propria capacità reddituale per una serie di eventi avversi (separazione senza addebito, la perdita di un figlio) ha disposto che "la condotta della ricorrente supera, inoltre, il vaglio di meritevolezza, che si compone di un duplice profilo: il primo "genetico" che riguarda il momento dell'assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempiere in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale; il secondo "evolutivo" che si concentra sulla incolpevole diminuzione della propria capacità reddituale⁶⁶.

nota e sostanziale inerzia dei creditori interessati (perlopiù Camera di Commercio e fisco) a fronte della quale era, se non giuridicamente giustificabile, almeno "umanamente" comprensibile la mancata attivazione del debitore".

⁶⁵ Conte, "L'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII"

⁶⁶ Tribunale di Cassino, sentenza del 17/04/2023 "La condotta della ricorrente supera, inoltre, il vaglio di meritevolezza, che si compone di un duplice profilo: il primo "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempiere in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale; il secondo "evolutivo" che si concentra sulla incolpevole diminuzione della propria capacità reddituale. Invero, nell'ipotesi in esame il mutuo è stato sottoscritto in data OMISSIS in un momento in cui la ricorrente era titolare di un centro di telefonia OMISSIS lì dove l'accertamento tributario, ancora sub iudice ed in cui si riscontra una netta forbice tra l'accertamento di primo grado – di euro OMISSIS quale maggior reddito e di euro OMISSIS quali maggiori operazioni imponibili e l'iscrizione a ruolo di euro OMISSIS è stato compiuto in un periodo successivo OMISSIS. Ancora, i successivi finanziamenti sono stati contratti solamente per onorare i propri debiti e per provvedere al sostentamento della propria famiglia. Né, comunque, la ricorrente ha diminuito la propria capacità reddituale per colpa, derivando questa da una separazione senza addebito e, soprattutto, dalla morte in giovane età del proprio figlio a seguito di un incidente stradale. Rilevato, pertanto, che la ricorrente non è stata in grado di adempiere al pagamento dell'accertamento tributario e degli altri debiti a causa della scarsa liquidità ottenuta dalla propria attuale attività lavorativa presso OMISSIS, sita in OMISSIS nemmeno sufficiente al proprio sostentamento posto che l'alloggio le viene messo a disposizione dal proprio datore di lavoro".



3.3 Presupposti oggettivi

L'art. 283 D.lgs. n. 14/2019 al comma 2 dispone *“La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 2013, n. 159”*.

Pertanto, il requisito oggettivo è declinato nella condizione di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

La norma esprime, altresì, una clausola di salvaguardia tale per cui permane l’obbligo del pagamento del debito, entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.

Ai fini della suddetta verifica delle “utilità rilevanti”, è utile richiamare un lavoro svolto dal Dott. Marco Carbone, Referente dell’OCC dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, unitamente al Dott. Pietro Alberto Grazzi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Mantova⁶⁷.

Gli elementi da considerare ai fini del calcolo delle “utilità rilevanti” sono il reddito netto annuo del debitore e quanto occorrente al mantenimento del sovraindebitato incapiente e della sua famiglia, calcolato sulla base del:

- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- importo dell’importo dell’assegno sociale annuo alla data di presentazione della domanda di esdebitazione;
- parametro della scala di equivalenza ISEE, pari a:
 - 1 per 1 componente il nucleo familiare;
 - 1,57 per 2 componenti il nucleo familiare;
 - 2,04 per 3 componenti il nucleo familiare;
 - 2,46 per 4 componenti il nucleo familiare;
 - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli; 0,35 in caso di 4 figli; 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per i nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico genitore presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;

⁶⁷ Cfr. “Verifica delle utilità rilevanti per il debitore incapiente”, O.C.C. dell’ODCEC di Roma e ODCEC di Mantova;



- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza, di un valore pari a 1.

Il calcolo da eseguire per la verifica delle eventuali "utilità rilevanti", presupposto oggetto per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente persona fisica meritevole, con un nucleo familiare composto da 4 persone (padre, madre e 2 figli) ed un reddito annuo netto (13 mensilità) di euro 23.400,00 è il seguente:

(A)Assegno sociale anno 2023 (fonte INPS)	€ 6.542,51
(B)Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di € 6.542,51)	€ 3.271,25
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	€ 9.813,76
Componenti del nucleo familiare	4
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,46
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	€ 24.141,85
(F) Reddito annuo netto del debitore (€ 1.800 mensili x 13 mensilità)	€ 23.400,00
G) Utilità rilevanti	-741,85

Nell'esempio estratto dal lavoro di cui sopra, il debitore risulta privo delle "utilità rilevanti" di cui all'art. 283 del CCII.

Nel caso opposto di un debitore con utilità rilevanti residue, occorre condurre una valutazione ulteriore che prenda in esame la clausola introdotta dal legislatore a salvaguardia dei creditori. Pertanto, laddove le utilità



rilevanti sopraggiunte consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento, allora permane l'obbligo del pagamento del debito da parte del soggetto incapiente, entro quattro anni dal decreto del giudice.

È evidente che la previsione di una soglia reddituale ben precisa entro la quale il debitore deve trovarsi per poter presentare richiesta di esdebitazione come soggetto incapiente⁶⁸ ha come fine quello di non demandare al giudice valutazioni di carattere discrezionale ed oggettivizzare quanto più possibile i requisiti di accesso alla procedura.

Tuttavia, la valutazione dell'esistenza o meno di utilità rilevanti rimessa all'applicazione di una formula meramente matematica può incontrare delle limitazioni. In tale senso, è utile esaminare la pronuncia del Tribunale di Milano del 26/10/2021 sebbene riferita ancora alla figura del c.d. "sovraindebitato incapiente" della precedente Legge n. 3/2012. Nella predetta pronuncia, i giudici hanno motivato il rigetto della richiesta del beneficio dell'esdebitamento del debitore incapiente osservando che, il reddito dell'istante superava di alcune centinaia di euro il reddito minimo del debitore calcolato secondo il principio preselettivo sopra indicato. I giudici disponevano, in alternativa all'esdebitazione dell'incapiente, l'apertura di una procedura di liquidazione.

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Mantova in data 25/01/2022⁶⁹, quindi ancora una sentenza relativa alla precedente Legge n. 3/2012, secondo cui non può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione il debitore il cui redditi risulti superiore al limite previsto dalla citata norma.

Orbene, è vero che il reddito dell'istante era superiore alla soglia del reddito minimo del debitore ma è pur vero che al termine del periodo di liquidazione tale surplus di reddito avrebbe determinato una somma complessivamente a disposizione della procedura di liquidazione di circa 1.500,00 euro. Tale somma sarebbe senza subbio insufficiente al pagamento anche delle sole spese della procedura ovvero OCC, Gestore e liquidatore, senza garantire alcun residuo per i creditori.

3.4 La valutazione del merito creditizio

L'art. 283 CCII, al comma 5, dispone "L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella del comma 2".

Pertanto, oltre alla meritevolezza, è necessario prendere in esame anche l'accesso al credito, vale a dire, la possibilità/facilità di ottenere finanziamenti che dovrebbe essere controbilanciato, da parte dell'istituto erogante,

⁶⁸ Avv. M. Conte, "L'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII"

⁶⁹ Tribunale di Mantova, sentenza del 25/01/2022;



da una valutazione del merito creditizio così come previsto dall'art. 124-bis del TUB⁷⁰ con riferimento al consumatore e rimarcato nella previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 283 del CCII.

Il Gestore dell'OCC, quindi, nella propria relazione deve indicare se il soggetto finanziatore "abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

È evidente che, il giudizio espresso a suo tempo dall'istituto finanziario risulta determinato in gran misura dalle informazioni rese dal debitore al momento dell'accesso al credito. Gli istituti finanziari, infatti, possono avere accesso soltanto alle banche dati relative alle obbligazioni contratte con altri soggetti finanziari ma non possono, ad esempio, conoscere le obbligazioni assunte con soggetti privati⁷¹.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza in materia, un'errata valutazione del merito creditizio operata al momento della concessione del credito non inficia sulla validità del contratto medesimo, anzi, determina la possibilità per il soggetto finanziatore di instaurare una causa di elisione della garanzia personale contro il consumatore per avere omesso informazioni rilevanti e determinanti.

L'obbligo a carico del Gestore dell'OCC della verifica del rispetto dei criteri di valutazione del merito creditizio ricorre anche in altre procedure quali la procedura di RDC di cui all'art. 68, comma 3, CCII ed in quella del concordato minore previsto dall'art. 76, comma 3, CCII.

La particolarità sta in ciò, che, in tali procedure di composizione, il riscontro della violazione di tale norma di condotta conduce alla ablazione, a danno dei creditori, di specifiche prerogative processuali e difensive,

Nell'esdebitazione dell'incapiente, al contrario, la norma pare priva di sanzione e/o di conseguenze.

Si ritiene che le ragioni di tale esclusione siano presumibilmente tre⁷²:

- 1) attribuire alla norma la sola portata quasi di soft law ovvero ricordare agli agenti economici ed ai finanziatori in primis di attenersi ai principi di responsible lending;
- 2) mutuare da altre procedure la sanzione processuale da comminare al finanziatore colpevole anche se eventuali condizioni e/o limitazioni al diritto di difesa dovrebbero essere poste da norme chiare e specifiche, che prevedano decadenze, preclusioni e non appare possibile, in assenza, dare corso ad applicazioni analogiche mutate da altri istituti;

⁷⁰ Rubricato "verifica del merito creditizio" che dispone "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

⁷¹ Soldati "La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente";

⁷² Bianconi "L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questioni problematiche e controverse", Diritto della crisi;



3) valorizzazione della colpevole condotta del finanziatore nell'ottica di rendere meno aspro il vaglio in ordine alla meritevolezza del sovraindebitato. Tale ipotesi è stata fatta propria dal Tribunale di Venezia in una sentenza del 05/06/2023⁷³ che ha previsto "Non vi è poi dubbio che l'indagine sulla colpa grave del debitore deve tener conto, nel caso di debiti di natura bancaria, anche della condotta tenuta dall'istituto di credito".

In diverse sentenze si riscontra un orientamento giurisprudenziale a sostegno della tesi che la errata o colposa valutazione del merito creditizio del debitore rende il finanziatore corresponsabile del sovraindebitamento ed esclude la mala fede del debitore alleviandone la colpa che, pertanto, non sarà comunque qualificabile come grave. Una posizione così estremista, tuttavia, potrebbe falsare la valutazione della malafede e colpa dell'incapiente e porterebbe al messaggio che la colpa dell'incapiente sia tanto più lieve, quanto più gravemente il finanziatore sia venuto meno al suo dovere di valutare con accortezza la solvibilità dei propri debitori, soprattutto in caso di negligenza del mutuante accompagnato a silenzio, opacità informativa o imprudenza del debitore.

Al fine della valutazione del merito creditizio, è utile richiamare in questa sede un lavoro condotto dal Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma di seguito riportato.

Gli elementi da considerare, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a:
 - 1 per 1 componente il nucleo familiare
 - 1,57 per 2 componenti
 - 2,04 per 3 componenti
 - 2,46 per 4 componenti
 - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

⁷³ CDA Venezia 05/06/2023



a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Il calcolo da eseguire per verificare se l'Istituto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, ipotizzando che il signor Rossi abbia contratto un prestito nell'anno 2016, in assenza di ulteriori precedenti finanziamenti, con rata mensile di €. 250 ed un nucleo un nucleo familiare composto da 4 persone (marito, moglie, 2 figli di cui uno con disabilità) ed abbia un reddito mensile netto di €. 1.800, è il seguente:

(A) Assegno sociale anno 2016 (fonte Inps)	€448,07
Componenti del nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,46
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0,5
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B + (A \times B \times C) = D$ €. $448,07 \times 2,46 = € 1.102,25 + € 551,13 = € 1.653,38$	€ 1.653,38
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.800,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (E- D)	€ 146,62
(G) Rata mensile del finanziamento	€ 250,00
(H) F-G Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ -103,38

L'utility di cui al foglio di calcolo allegato, consente di determinare il reddito a disposizione del debitore, del quale l'Istituto Finanziatore avrebbe dovuto tener conto al fine della concessione del prestito



3.5 La relazione del Gestore dell'OCC

Di seguito si riporta un fac – simile di indice della relazione particolareggiata che il Gestore della crisi dell'OCC deve predisporre e da allegare alla domanda di esdebitazione ai sensi dell'art. 283, comma 4.

Secondo le previsioni normative, la relazione particolareggiata dell'OCC deve contenere:

- a) *“l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;*
- b) *l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- d) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.*
- e) *L’OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.*

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 283 comma 4 D.Leg. n. 14/2019 (CCII)

Debitore:

OCC/Gestore della Crisi:

Ill.mo Giudice Delegato, la scrivente

nella sua qualità di Gestore della Crisi del procedimento sopra individuato,

VERIFICATO CHE

- il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall’art. 2, comma 1, lett.

c) del CCII, in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

-l’istante rientra nella categoria del “consumatore” così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. e) del CCII, in quanto non svolge e non ha svolto in passato attività d’impresa o professionale, risultando impiegato come lavoratore dipendente e, dunque, non assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dall’istante estranei ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale;



- il debitore dispone di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente dal reddito da lavoro dipendente e da beni mobili di modesto valore, come più avanti esposto in dettaglio;
 - il debitore non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII; non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII; non ha precedentemente beneficiato del beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente;
 - l'istante si è impegnato a fornire supporto e piena collaborazione ai Gestori della Crisi, fornendo la documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria;
- Tutto ciò premesso, la sottoscritta in qualità di Gestore della Crisi rimette la presente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ART. 283 comma 4 D.Leg. n. 14/2019 (CCII)

Indice

SOMMARIO

1. *Dati anagrafici – nucleo familiare*
2. *Presupposti di ammissibilità*
3. *Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni*
4. *Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte*
5. *Patrimonio del debitore*
 - 5.1 *Profilo Patrimoniale*
 - 5.2 *Profilo reddituale*
 - 5.3 *Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni*
6. *Situazione debitoria in dettaglio*
7. *Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore*
9. *Esposizione della proposta di Esdebitazione dell'incapiente*
10. *Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata*
11. *Conclusioni*



4 Appendice

4.1 Norme di riferimento

Art. 268 Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
 - a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del Codice civile;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del Codice civile.

Art. 269 Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Art. 270 Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.
(1)
2. Con la sentenza il tribunale:
 - a) nomina il giudice delegato;
 - b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario



del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 271 Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

Art. 272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.



3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Art. 273 Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Art. 274 Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Art. 275 Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.



3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonchè un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

Art. 276 Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile. (1)
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Art. 277 Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.(1) Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.(1)
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonchè degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
 - a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
 - b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Art. 279 Condizioni temporali di accesso



1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. *Abrogato.*

Art. 280 Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Art. 281 Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. (1)

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Art. 282 Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.



Art. 283 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.



4.2 Tabella di comparazione tra articoli della nuova e della vecchia normativa

Argomento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14/2019	Disciplina previgente Legge n. 3/2012	Argomento disciplina previgente
Domanda di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni	Art. 268	Art. 14-ter	Richiesta di liquidazione dei beni
Presentazione della domanda	Art. 268	Art. 14-ter	Presentazione della domanda
Beni non compresi nella liquidazione	Art. 268	Art. 14-ter	Beni non compresi nella liquidazione
Relazione dell'OCC	Art. 269	Art. 14-ter	Contenuto della domanda
Apertura della liquidazione controllata	Art. 270	Art. 14-quinquies	Decreto di apertura della liquidazione
Concorso di procedure	Art. 271	ASSENTE	
Elenco dei creditori, inventario dei beni e Programma di liquidazione	Art. 272	Art. 14-sexies (Art. 14 – novies)	Inventario ed elenco dei creditori (liquidazione)
Formazione del passivo	Art. 273	Art. 14 - octies	Formazione del passivo
Azioni del liquidatore	Art. 274	Art. 14 - decies	Azioni del liquidatore
Esecuzione del programma di liquidazione	Art. 275	Art. 14 - novies	Liquidazione
Chiusura della procedura	Art. 276	Art. 14 – novies (Art. 14 – quinquies)	Liquidazione (Decreto di apertura della liquidazione)
Creditori posteriori	Art. 277	Art. 14 - duodecies	Creditori posteriori
Oggetto e ambito di applicazione	Art. 278	ASSENTE	
Condizioni temporali di accesso	Art. 279	ASSENTE	
Condizioni per l'esdebitazione	Art. 280	ASSENTE	
Procedimento	Art. 281	ASSENTE	
Esdebitazione di diritto	Art. 282	ASSENTE	
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	Art. 283	Art. 14 - quaterdecies	Debitore incapiente



4.3 Tavola sinottica di confronto tra nuova e vecchia normativa

D.Lgs. n.14/2019	Legge n. 3/2012
Art. 268	Art. 14-ter
Liquidazione controllata	Liquidazione dei beni
<p>1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.</p>	<p>1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.</p>
<p>2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.</p>
<p>3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.</p>	<p>3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. <p>4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p> <p>5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.</p>
<p>4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>	<p>6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>
<p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile</p>	<p>7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>
Art. 269	Art. 14-ter commi 1, 3, 4
Domanda del debitore	Liquidazione dei beni
<p>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.</p>	<p>1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.</p> <p>...</p>



<p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</p>	<p>3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p>
<p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>	<p>4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>
<p>Art. 270</p>	<p>Art. 14-quinquies</p>
<p>Apertura della liquidazione controllata</p>	<p>Decreto di apertura della liquidazione</p>
<p>1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256</p>	<p>1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.</p>
<p>2. Con la sentenza il tribunale:</p> <p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;</p> <p>c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p> <p>d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;</p> <p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p> <p>f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;</p> <p>g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.</p>	<p>2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:</p> <p>a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;</p> <p>c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;</p> <p>d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;</p> <p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p> <p>f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).</p> <p>3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.</p> <p>4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.</p>
<p>3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>	
<p>4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.</p>	
<p>5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al</p>	



titolo III	
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	
Art. 271	Norma mancante
Concorso di procedure	
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.	Norma mancante
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.	Norma mancante
Art. 272	Art. 14-sexies
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione	Inventario ed elenco dei creditori
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.	1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
	Art. 14-novies
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.	1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.	...
Art. 273	Art. 14-octies
Formazione del passivo	Formazione del passivo
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispose un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella	1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le



domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.	modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).	
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.	2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predisponde, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.	3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisponde un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.	4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.	
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.	
Art. 274	Art. 14-decies
Azioni del liquidatore	Azioni del liquidatore
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendente, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Art. 275	Art. 14-novies
Esecuzione del programma di liquidazione	Liquidazione
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.	1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.	2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti



	in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.	
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.	
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.	
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.	
Art. 276	Art. 14-quinquies
Chiusura della procedura	Decreto di apertura della liquidazione
1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.	4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. Art. 14-novies comma 3, 5
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.	3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. ... 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
Art. 277	Art. 14-duodecies
Creditori posteriori	Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata



Art. 278	R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Art. 142
Oggetto e ambito di applicazione	Esdebitazione
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.	Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.	6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.	Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.	Art. 144 – Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. 7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.	
Art. 279	Norma mancante
Condizioni temporali di accesso	Norma mancante
1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.	
Art. 280	R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Art. 142
Condizioni per l'esdebitazione	Esdebitazione
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i	Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per



documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.	bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
Art. 281	R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Art. 143
Procedimento	Procedimento di esdebitazione
1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.	Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.	
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.	
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.	
Art. 282	Norma mancante
Esdebitazione di diritto	
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.	Norma mancante
2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.	
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	
Art. 283	Art. 14-quaterdcies
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	Debitore incapiente
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore	1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.



complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.	Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.	3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.	5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.	6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.	8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.



- 4.4 Fac – Simile di relazione del professionista incaricato per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex art. 268 e ss. CCII (redatta sulla base delle linee guida emanate dal Tribunale di Genova con la disposizione organizzativa n. 13/2023 del 27 giugno 2023).**

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

OCC – COMMERCIALISTI ROMA

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N....

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO, EX ART. 268 E SS. CCII

DEBITORE

GESTORE INCARICATO

INDICE

1. PREMESSE

- 1.1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART. 268 E SS. CCII
- 1.2 DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPENDENZA
- 1.3 PRESENZA DEI PRESUPPOSTI EX. ART. 2 CCII E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
- 1.4 COMUNICAZIONI ED ATTIVITA' ISTRUTTORIE EFFETTUATE

2. L'IDENTITA' DEL RICORRENTE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI

3. LA VERIFICA DELL'ASSENZA DELLE RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE

4. LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL DEBITORE

- 4.1 L'ATTIVO DEL SIG...- IL PATRIMONIO LIQUIDABILE
- 4.2 IL PASSIVO DEL SIG...- CONSISTENZA TOTALE E ANALITICA INDEBITAMENTO
- 4.3 SPESE DI SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E CONFRONTO ENTRATE/USCITE ATTUALI SU BASE MENSILE E ANNUA

5. PREVEDIBILE PERCENTUALE DI TACITAZIONE PER I CREDITORI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA PROPOSTA

6. LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

ALLEGATI E TABELLE

- 4.5 Sentenza Tribunale di Roma – Sezione XIV Civile – Proc. Unitario n. 363-1/2022**



Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma a [redacted]; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e d) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto il debitore, "imprenditore minore", non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. [redacted], che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC (pagg. 5, 6 e 7) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso (pagg. 5, 6, 7 e 8);

considerato che il debitore mette a disposizione i suoi beni, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, ovvero "€ 300,00 al mese" e n. 2 beni mobili registrati;

ritenuto che il debitore possa essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura, il veicolo [redacted] sino alla vendita all'incanto dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione (svolgimento dell'attività lavorativa);

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



considerato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore [REDACTED]
[REDACTED] nato a Roma il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via Delle Vigne n. 80;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ss. [REDACTED];

NOMINA

liquidatore l'OCC dott. [REDACTED];

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per [REDACTED]; il rilascio dell'autovettura avverrà da parte del debitore al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive



disposte dal liquidatore; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' [redacted].

Il Giudice Estensore [redacted]

Il Presidente [redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il [redacted]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO [redacted]



5 Bibliografia e sitografia

- BIANCHI, MICCIO, *Una novità significativa del Codice della Crisi: l'istanza dei creditori per la liquidazione del patrimonio dei debitori non fallibili*, www.dirittodellacrisi.it, 27 ottobre 2022
- CESARE, *La liquidazione controllata*, 26 aprile 2023, in *Diritto della Crisi*
- CESARE, VALCEPINA, *Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito*, Torino, 2021
- COCCO, *Vademecum per la liquidazione controllata del sovraindebitato*, www.ilfallimentarista.it, 23 novembre 2022
- D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Giappichelli, 2022
- DE MATTEIS, *La liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Giappichelli
- LAMANNA, *Il Codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo*
- MANENTE, BAESSATO, *La disciplina delle crisi da sovraindebitamento (a cura di)*, 2021, ed. I
- NICOTRA, *PM non legittimato all'apertura della liquidazione controllata*, Eutekne, 29 luglio 2023
- PORCARI, RIZZUTO, PRESTIA, CHIAPARIN SIGNORELLI, *Il Sovraindebitamento e gli istituti riservati agli imprenditori sottosoglia*, in *Il Codice della Crisi dopo il D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83*, Zanichelli Editore.
- CIAN, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli
- RESCIGNO, *La liquidazione controllata: profili procedurali*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*
- FAROLFI, *Il nuovo codice della crisi e l'esdebitazione*. [Giustizia civile.com](http://Giustizia.civile.com)
- BIANCONI, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questioni problematiche e controverse*, *Diritto della crisi*
- CRUSI&PARTNERS, *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza vara l'esdebitazione di diritto e il debitore incapiente*
- CONTE, *L'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCI*
- SOLDATI, *La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente*
- MARANO MARTINA, *Riflessioni sul requisito della meritevolezza prima e dopo il Codice della crisi*, *Pactum Rivista di diritto dei contratti*
- LIMITONE, *La necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento*, [Il Caso.it](http://IlCaso.it)
- ZANOLETTI, *Il criterio soglia ex art. 283 II co. CCI: un vestito per tutte le stagioni*

www.eutekne.it

www.ilfallimentarista.it

www.dirittodellacrisi.it

www.ilcaso.it

www.fallcoweb.it

www.dirittodelrisparmio.it

www.diritto.it

www.fiscoetasse.com

www.iusletter.com